

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 luglio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 luglio 2026, n. 132.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico *Arandora Star*, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. (26G00148) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. (26G00155)..... Pag. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2026.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Francofonte. (26A03698)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2026.

Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026. (26A03748) Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2026.

Fondo per lavoratori socialmente utili. Annualità 2026. (26A03747)..... Pag. 47



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 17 giugno 2026.

Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello sviluppo rurale. (26A03699). *Pag.* 50

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 20 luglio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A03749). *Pag.* 95

DECRETO 27 luglio 2026.

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa. (26A03832). *Pag.* 97

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tramadolo cloridrato, «Metocal Vitamina D3». (26A03700). *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alle-spray» (26A03712). *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cletrova» (26A03713). *Pag.* 99

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di importazione parallela «Xanax». (26A03714). *Pag.* 99

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Altan». (26A03715). *Pag.* 99

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Hexal». (26A03716). *Pag.* 100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Melatonina Doc» (26A03717). *Pag.* 100

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olmesartan medoxomil, «Olmedie». (26A03726). *Pag.* 101

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pimozide, «Orap». (26A03727). *Pag.* 101

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
di Cremona - Mantova - Pavia**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A03711). *Pag.* 102

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A03723). *Pag.* 102

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 luglio 2026 (26A03718). *Pag.* 102

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 luglio 2026 (26A03719). *Pag.* 103

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 luglio 2026 (26A03720). *Pag.* 103

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 luglio 2026 (26A03721). *Pag.* 104

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 luglio 2026 (26A03722). *Pag.* 104



Ministero della giustizia

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età -
terzo quadrimestre 2026 (26A03731) Pag. 105

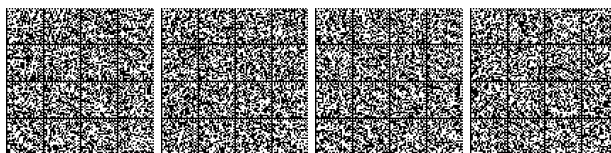
**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 13 luglio 2026 -
Nuovo sportello agevolativo per il sostegno dello
sviluppo di competenze specialistiche delle piccole
e medie imprese. Termini per la presentazione delle
domande di agevolazioni. (26A03724) Pag. 105

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Appalto 1/2026. Procedura di gara aperta per
l'affidamento dell'appalto integrato delle opere ci-
vili e degli impianti non di sistema della Linea 2
della metropolitana di Torino - Tratta «Rebauden-
go-Politecnico». Approvazione dell'integrazione ai
modelli costituenti l'offerta economica e proroga
dei termini di scadenza di presentazione delle offer-
te. (26A03725) Pag. 105





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 luglio 2026, n. 132.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico *Arandora Star*, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico *Arandora Star*, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di onorare la memoria dei nostri connazionali, vittime incolpevoli delle dinamiche della guerra.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell'*Arandora Star*.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, le province o gli enti territoriali di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze possono promuovere e organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti

comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, volti a diffondere la conoscenza della strage avvenuta il 2 luglio 1940 e a conservare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'*Arandora Star*.

Art. 3.

Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione dedicati agli italiani periti nel naufragio dell'*Arandora Star*.

Art. 4.

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla Giornata nazionale, al fine di divulgare, conservare e rinnovare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'*Arandora Star*.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

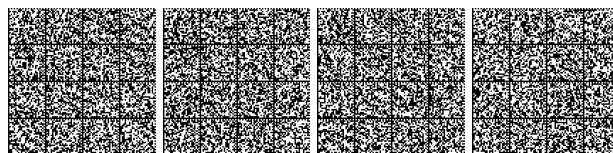
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1895):

Presentato dall'on. Enzo AMICH (FdI) ed altri, il 28 maggio 2024.

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienze ed istruzione) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 marzo 2025 e il 7 maggio 2025.

Esaminato in Aula il 2 febbraio 2026 ed approvato il 12 febbraio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1799):

Assegnato alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), in sede redigente, il 18 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede redigente il 3, il 10 e il 31 marzo 2026.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 14 luglio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

Note all'art. 2:

— La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2014.

26G00148

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»;

b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».



5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale

1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00155



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 2026.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Francofonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del 23 dicembre 2025, con il quale il presidente della Regione Siciliana ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Francofonte a seguito della mancata approvazione della variazione del bilancio previsionale 2025/2027 a norma dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ha provveduto alla nomina di un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni del consiglio comunale fino alla scadenza naturale prevista per il suddetto organo;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Francofonte (Siracusa) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr. Antonio Gulli - viceprefetto;

dr.ssa Federica Nicolosi - viceprefetto;

dr.ssa Maria Cacciola - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a

norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2026
Reg. n. 2911

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Francofonte (Siracusa), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Gli esiti di un monitoraggio condotto sull'ente locale hanno evidenziato possibili forme di condizionamento e di ingerenza da parte di soggetti contigui alle locali consorterie mafiose nei processi di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi del Comune di Francofonte. Pertanto, il prefetto di Siracusa, con decreto dell'11 agosto 2025, ha disposto l'accesso ispettivo presso il suddetto ente locale per gli accertamenti di rito, attività che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dei lavori, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Siracusa, sentito in data 27 marzo 2026 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e del procuratore capo della Repubblica della direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Catania - consesso che ha condiviso all'unanimità le valutazioni e le conclusioni dell'organo ispettivo - ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi circa collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Occorre precisare che con decreto del 23 dicembre 2025 il presidente della Regione Siciliana ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Francofonte a seguito della mancata approvazione della variazione del bilancio previsionale 2025/2027 a norma dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, e ha provveduto alla nomina di un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla scadenza naturale prevista per il suddetto organo.

Preliminarmente la relazione prefettizia pone in rilievo il contesto territoriale nel quale è inserito il Comune di Francofonte che si caratterizza per la conclamata e radicata presenza di associazioni per delinquere di tipo mafioso, in particolare di una cosca criminale che, sebbene abbia recentemente subito gli effetti di una operazione di polizia giudiziaria denominata Agorà che ha portato all'arresto di gran parte degli associati, ancora controlla il traffico del malaffare in quella parte della Provincia di Siracusa.



Gli elementi emersi dagli esiti ispettivi conseguenti all'accesso hanno evidenziato l'alta permeabilità dell'istituzione locale da parte del crimine organizzato, facilitata da una debole legalità che ha determinato, in un contesto fortemente segnato dalla presenza della malavita organizzata, un vero e proprio condizionamento ambientale che si è tradotto in forme di deviazione dell'attività amministrativa tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente locale.

Innanzitutto viene all'evidenza che l'attuale amministrazione comunale, eletta nel maggio 2023, è sostanzialmente la continuazione della gestione politico amministrativa della consiliatura 2018/2023; di fatto, il sindaco attualmente in carica è stato riconfermato al suo secondo mandato, pertanto l'azione ispettiva si è estesa agli atti e alla documentazione formatasi dal maggio 2018 fino al febbraio 2026 quando è cessato l'accesso presso il Comune di Francofonte.

Proprio riguardo alla figura del sindaco di Francofonte, anche in considerazione delle diverse e significative vicende giudiziarie in cui è risultato coinvolto, il prefetto di Siracusa ha riferito della «sua conclamata vicinanza a soggetti controindicati e ad appartenenti alla criminalità organizzata», in particolare ai membri di locali famiglie mafiose, tanto che nei confronti di cinque ditte riconducibili, direttamente o indirettamente, allo stesso amministratore comunale sono state emesse interdittive antimafia essendo stato riscontrato il pericolo di un loro condizionamento mafioso. Peraltro, proprio il quadro delineato dalle indagini di polizia e dalle valutazioni delle autorità giudiziarie indaganti riferite al contesto di cui sopra, che hanno riguardato in prima persona lo stesso primo cittadino di Francofonte, ha reso plausibile l'ipotesi della condizionabilità dell'ente locale agli interessi della criminalità organizzata, inducendo il prefetto di Siracusa a procedere ai sensi dell'art. 143 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le strette e personali relazioni intrattenute dal sindaco nonché le cointeressenze politiche ed economiche coltivate dallo stesso con ambienti criminali sono emerse anche dall'analisi dei lavori ispettivi dai quali, altresì, si evince anche l'appoggio elettorale ricevuto da parte del suddetto contesto criminale, sin dalla campagna elettorale del 2018, dall'allora candidato sindaco, elemento di valutazione che trova riscontro nelle frequentazioni controindicate tenute e coltivate dal primo cittadino di Francofonte che hanno trovato conferma anche in sede di audizione della commissione di indagine e che è possibile evincere anche solo dalla lettura dell'elenco dei sottoscrittori della relativa lista elettorale nel quale trovano posto molti firmatari che evidenziano elementi di interesse per precedenti penali o di polizia, parentele o affinità con pregiudicati nonché frequentazioni e/o collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata.

Tali intensi rapporti hanno poi originato numerosi episodi di *mala gestio* che hanno certamente contribuito al verificarsi di accadimenti agevolativi e/o collusivi e di interferenze nella vita e nelle attività comunali, influenzando direttamente le scelte relative ad affidamenti di lavori e di servizi comunali oltre che nel contrasto all'abusivismo edilizio.

A completare il quadro relativo alle frequentazioni, alle cointeressenze o alle relazioni parentali controindicate, la relazione prefettizia ha riferito che esse riguardano numerosi amministratori comunali che hanno partecipato alla vita politica dell'ente locale nel periodo di interesse, tra i quali anche il vicesindaco e parte degli assessori o degli ex assessori comunali, nonché alcuni consiglieri comunali.

Le medesime criticità vengono segnalate anche nei riguardi di parte dell'apparato burocratico il quale, nel corso dell'accesso ispettivo, ha dimostrato scarsa collaborazione con la commissione d'indagine, appesantendo l'attività della commissione di accesso alla quale sono stati consegnati documenti a volte illeggibili o parziali e in altre circostanze «omettendo proprio di consegnare».

I lavori della commissione d'indagine hanno fatto emergere un *modus operandi* della gestione politico-amministrativa del Comune di Francofonte caratterizzato dalla «(...) pianificata assenza di adeguati sistemi di controllo sostanziale e di barriere concrete contro i pericoli di corruzione e infiltrazione (...)», e ciò ha indubbiamente favorito la permeabilità dell'ente locale agli interessi del locale contesto criminale.

Gli effetti di tale sistematica omissione di controlli preventivi, soprattutto di quelli antimafia, si evince chiaramente dalle procedure seguite negli affidamenti comunali riferiti alle ultime due consiliature esaminati dall'organo ispettivo, procedure dalle quali sono conseguite commesse comunali con l'elargizione di ingentissime risorse pubbliche che spesso sono andate a beneficio delle locali consorterie mafiose.

Gli accertamenti della commissione d'indagine hanno riguardato affidamenti di lavori, servizi e forniture concesse a imprese caratterizzate tutte (almeno quelle censite) da criticità tali da far presumere l'esistenza di una forte relazione dell'amministrazione comunale «(...) con l'alveo della criminalità organizzata locale (...)».

Più in dettaglio, la relazione prefettizia ha riferito che a favore di una ditta individuale riconducibile a uno dei citati gruppi criminali è stata liquidata dal Comune di Francofonte la somma complessiva di euro 78.564,00 per lavori relativi agli anni 2018/2023 riguardanti il servizio funebre, la collocazione di arredi vari per le festività natalizie, per noleggi sollevatori, ecc. A questo riguardo, viene precisato che la prescritta richiesta in banca dati nazionale antimafia (BDNA) è stata inserita solo nell'aprile 2023, quando la quasi totalità degli affidamenti (operanti soprattutto tra il 2018 e il 2022) erano già conclusi; peraltro, gli accertamenti antimafia disposti dalla prefettura di Catania hanno determinato l'emissione, in data 2 novembre 2023, di una misura interdittiva nei confronti della cennata ditta.

Le medesime criticità vengono segnalate anche per un'altra ditta individuale riconducibile anch'essa allo stesso nucleo familiare controindicato, impresa che ha riconvertito la propria attività (originariamente orientata prevalentemente nell'ambito agricolo) allo stesso esercizio imprenditoriale (onoranze funebri) cui era indirizzata l'anzidetta ditta interditta, con l'intento di poter così proseguire i rapporti economici con il Comune di Francofonte. Anche nel caso in esame l'impresa ha percepito dal comune la somma di oltre 29.000 euro per il servizio di taglio di alberi pericolanti e altri lavori di manutenzione e di arredo urbano riferiti agli anni 2020 e 2021. A tal riguardo, viene, altresì, precisato che anche nei confronti di tale ditta la prefettura di Catania, nel luglio 2025, ha emesso un provvedimento prefettizio antimafia motivato sul fatto che il contesto familiare e parentale, nonché le cointeressenze e le anomalie gestionali dell'impresa sono le stesse che hanno indotto l'autorità prefettizia ad emettere nei confronti della anzidetta ditta individuale la stessa misura interdittiva; peraltro, risulta un coinvolgimento della ditta in questione nell'operazione giudiziaria Agorà.

I favoritismi di cui ha beneficiato il menzionato clan familiare non sono limitati agli affidamenti pubblici ma sono visibili nella condotta agevolativa e «rispettosa» tenuta dal Comune di Francofonte rispetto al complesso di interessi economici della consorteria. La relazione prefettizia ha riferito, infatti, di condotte omissive dell'amministrazione comunale verso conclamate situazioni di abusivismo edilizio di cui si sono resi protagonisti soggetti appartenenti al predetto nucleo familiare; condotte che in un contesto fortemente caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata si sostanziano in un chiaro messaggio alla cittadinanza e rivolto a «(...) ossequiare pubblicamente la famiglia di notevole caratura criminale (...)».

La relazione del prefetto di Siracusa fa riferimento, in particolare, a due opere abusive di «plateale visibilità» pubblica, di cui una realizzata proprio nella piazza principale della cittadina e consistente nell'occupazione arbitraria di suolo comunale sul quale si è esteso un manufatto di «apprezzabili dimensioni» utilizzato a fini commerciali; tale struttura, originariamente precaria, che in passato ha ottenuto l'autorizzazione comunale solo per l'anno 2011, è di fatto rimasta inalterata negli anni divenendo «stabile e inamovibile». Peraltro, per tale occupazione di suolo pubblico non risulta sia stata più corrisposta al comune la relativa imposta comunale dal 2012, e ciò con l'«acquiescenza manifesta ed ossequiante (...)» dell'amministrazione comunale «(...) a sancire l'intoccabilità» di quella famiglia.

L'altro abuso edilizio, i cui atti non sono stati forniti dagli uffici comunali ma reperiti direttamente dalla commissione d'indagine, è stato tollerato per anni dal comune - il sopralluogo che ha accertato l'abuso risale al 2010 - e riguarda un immobile la cui proprietà è riferibile al già menzionato nucleo familiare sul quale sono stati abusivamente realizzati quattro elevazioni fuori terra e con l'appropriazione di suolo pubblico tramite la costruzione di muri di contenimento e di scale esterne.

La relazione prefettizia ha segnalato anche altri affidamenti pubblici, analogamente caratterizzati da omissioni nelle verifiche preventive antimafia, concessi a favore di ditte riconducibili, direttamente o indirettamente, a due soggetti controindicati legati da stretti rapporti familiari, tra questi viene segnalata una società cooperativa che ha effettuato lavori e servizi per conto del Comune di Francofonte tra gli anni 2019 e il 2021, ottenendo come corrispettivo la somma di circa 190.000 euro. Anche in questo caso il controllo in banca dati nazionale antimafia è stato effettuato solamente il 10 marzo 2021.

Stesse criticità vengono riferite riguardo all'assegnazione di lavori e servizi comunali a ditte, anch'esse di fatto controllate dai soggetti di cui sopra, verso le quali il Comune di Francofonte non ha mai presentato richiesta di certificazione antimafia alla detta banca dati nazionale. Così anche per un'altra impresa a cui sono stati concessi vari servizi comunali - tra cui l'organizzazione e la gestione di manifestazioni pubbliche e la vigilanza sul mercato settimanale - che, però, non risulta essere censita nella banca dati nazionale antimafia.



A ciò si aggiungono gli affidamenti della proloco assegnati nella maggior parte dei casi alle predette consorzierie familiari alle quali sono state elargite rilevanti risorse pubbliche atteso che l'ente tra gli anni 2021 e 2025 ha ottenuto dal Comune di Francofonte fondi ammontanti complessivamente a oltre 1.300.000 euro.

La commissione di accesso ha dunque riscontrato la sistematica inosservanza dei presidi antimafia da parte del Comune di Francofonte e per conseguenza, la quasi totale assenza di barriere idonee a contrastare le infiltrazioni mafiose nella gestione persino ordinaria delle attività comunali.

Anomalie che risultano evidenti non solo dall'analisi documentale riferita alle singole procedure di cui si è fatto cenno innanzi, ma anche dall'uso improprio della certificazione antimafia da richiedere nel caso particolare, laddove si è accertato infatti che è stata privilegiata la richiesta della comunicazione anziché dell'informazione antimafia (risultano richieste 55 comunicazioni e solo 6 informazioni antimafia) anche in caso di affidamenti concernenti settori a rischio di infiltrazione mafiosa per i quali invece sono necessari controlli più approfonditi.

L'oggettiva carenza di verifiche preventive è conseguenza anche del fatto che dei 105 dipendenti comunali solo uno è fornito delle credenziali per accedere alla banca dati nazionale antimafia e quell'unico operatore, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi alla commissione di accesso, ha effettuato solo quattro o cinque richieste annue a fronte di un numero assai maggiore di procedure per le quali le verifiche antimafia sono dovute e necessarie. In sostanza le omissioni delle procedure di cui al decreto legislativo n. 159/2011 sono state una costante nella gestione ordinaria del Comune di Francofonte, trovando applicazione solo dopo l'insediamento della commissione ispettiva.

Della quasi assenza di controlli preventivi antimafia «non potevano non avvedersi i vertici dell'amministrazione comunale, che è certo che abbiano operato con assoluta arbitrarietà, ben lontani dai confini di legalità e verosimilmente proiettati a soprassedere alle inadempienze per produrre opportuni favoritismi».

Nel contesto organizzativo e operativo sopra rappresentato si aggiungono anche altre procedure di appalti di lavori e servizi, taluni dei quali assegnati facendo ricorso alla somma urgenza - atti dai quali non risulta sia stata depositata la perizia giustificativa, prevista dall'art. 163, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016, da redigersi entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, a cura del RUP o da un tecnico dell'amministrazione - in favore di imprese verso le quali si rilevano profili di interesse. Tra queste è stata evidenziata una ditta ove risulta abbiano lavorato soggetti controindicati, destinataria da parte del Comune di Francofonte di mandati di pagamento per complessivi 338.700,65 euro; anche per tale impresa la relativa richiesta nella banca dati nazionale antimafia è avvenuta successivamente al primo affidamento.

Viene segnalato, altresì, il caso di una società che ha curato negli anni 2019, 2021 e 2022 l'esecuzione di diversi lavori assegnati in somma urgenza, oltre che l'intervento di messa in sicurezza di un plesso scolastico e altri lavori di manutenzione, ricevendo corrispettivi per oltre 320.000 euro senza che per la stessa sia stata preventivamente richiesta la necessaria documentazione antimafia. Analogamente è avvenuto a favore di una associazione il cui rappresentante ha forti elementi di contiguità con i locali ambienti criminali, che ha percepito nel tempo dal Comune di Francofonte la considerevole somma di 483.073,48 euro quale corrispettivo per la fornitura straordinaria, urgente e indifferibile di acqua potabile all'acquedotto comunale; anche in questo caso non risulta effettuato alcun controllo preventivo antimafia.

Stesse anomalie sono state rilevate in altre procedure di appalto, come è il caso di una ditta la quale risulta affidataria di lavori pertinenti la viabilità delle aree prospicienti il cimitero - anche se non è stato effettuato dal Comune di Francofonte alcun inserimento in banca dati - e che è stata oggetto di interdittiva antimafia da parte della prefettura di Enna, risultando l'amministratore unico fortemente controindicato ai sensi della normativa antimafia, in quanto è emerso da risultanze giudiziarie la sua affiliazione a consorzierie mafiose. Inoltre viene riferito di una impresa attiva nel settore edile, la quale ha avuto nel suo direttivo anche rappresentanti di rilievo dell'amministrazione comunale di Francofonte, tra cui l'attuale sindaco di Francofonte (che ne è stato in passato amministratore unico), ditta mai censita nella banca dati nazionale antimafia che, però, ha in esecuzione con il Comune di Francofonte un *project financing* per la costruzione e la gestione dei loculi e delle cappelle cimiteriali.

Reiterate irregolarità sono state rilevate nelle procedure per l'appalto del servizio dei rifiuti urbani, che risulta essere stato affidato nel periodo 2018/2025 - avvalendosi di numerose proroghe tecniche - a svariate ditte, tra cui anche una società che nell'agosto 2020 è stata destinataria di interdittiva antimafia da parte della prefettura di Palermo; la stessa società ha però continuato a lavorare per conto del comune fino a quando il servizio rifiuti è stato assegnato ad altra impresa che, a sua volta, ha potuto beneficiare nel corso degli anni di ben tredici proroghe di servizi e lavori. A questo riguardo, viene sottolineato lo stravolgimento operato dal Comune di Francofonte dell'istituto della proroga tecnica di un pubblico appalto, essendo esso uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso solo se previsto nel bando e nei documenti di gara, per garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione di una nuova gara d'appalto; inoltre, viene precisato che tra il personale impiegato dalla ditta affidataria del servizio rifiuti vi sono soggetti con pesanti controindicazioni.

Tutti gli elementi sopra illustrati, in particolare le irregolarità procedurali, l'assenza o la grave carenza dei controlli preventivi antimafia, la stretta frequentazione che lega il sindaco di Francofonte agli ambienti malavitosi locali, nonché il generalizzato disordine amministrativo e una significativa ingerenza degli organi politici, primo fra tutti del primo cittadino, nelle attività di natura gestionale di competenza dell'apparato burocratico, hanno dimostrato l'esistenza di un diffuso quadro di illegalità in diversi settori comunali che appare «funzionale» al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui al locale ambiente malavitoso.

L'esame della relazione prefettizia e di quella della commissione di indagine ha fatto emergere chiaramente la totale assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale nel suo complesso.

In particolare, i contenuti delle dette relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite dal prefetto di Siracusa, hanno posto in rilievo una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Francofonte volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità, come è stato evidenziato anche in sede di comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica che, all'unanimità, ha condiviso le valutazioni e le conclusioni dell'organo ispettivo.

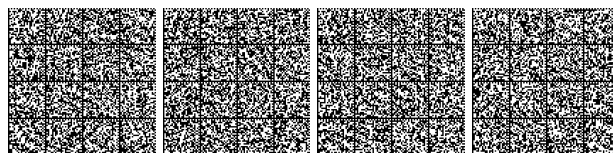
Sebbene il consiglio comunale, per le ragioni sopra evidenziate, è già stato sciolto in data 23 dicembre 2025 dal presidente della Regione Siciliana, in considerazione dei fatti suesposti si ritiene necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di garantire il completo affrancamento dell'ente locale dalle influenze della criminalità.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Francofonte (Siracusa) con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 giugno 2026

Il Ministro: PIANTEDOSI





Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Siracusa

Prot. n. 167/R/OPS del 27.03.2026

AL SIGNOR MINISTRO
DELL'INTERNO

ROMA

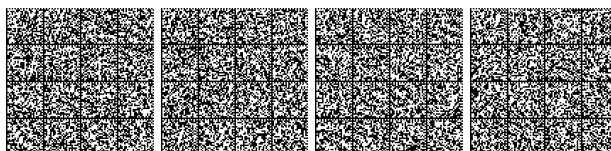
OGGETTO: Comune di Francofonte (SR) – Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Come noto, con decreto prefettizio n. 417/OPS/R dell'11 agosto 2025, su delega della S.V., di cui al decreto n. 17102/128/78(05) del 4 agosto 2025, la scrivente ha disposto l'accesso ispettivo presso il Comune di Francofonte (SR), al fine di verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 143 del TUEL come sostituito dall'articolo 2 comma 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Per l'esecuzione di tali accertamenti, è stata nominata, con il cennato decreto prefettizio, una Commissione di Indagine, composta dalla dr.ssa Rosanna Mallemi, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Ragusa, dalla dr.ssa Mirella Portaro, funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Catania e dal Ten. Col. Emiliano Jacoboni, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Siracusa.

Per le connesse attività di accertamento e acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attività del Comune di Francofonte, è stato contestualmente nominato un Nucleo di Supporto composto dai seguenti funzionari: Ten. Col. dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Marco Messina, responsabile del II Settore – Investigazioni preventive presso il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, Cap. Luca Pisano, Comandante Compagnia Carabinieri di Augusta, Luog. C.S. Sebastiano Bianca in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, Col. dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, Carmelo Mirinnino, già in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Catania, Commissario Polizia di Stato, in congedo, Sebastiano Cassisi, già in servizio presso il Commissariato di P.S. di Lentini.

In data 19.8.2025, la Commissione prefettizia si è insediata presso il Comune di Francofonte, dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare



riguardo ai settori dei Servizi tecnici ed amministrativi, nonché, più in generale, agli atti di governo ed agli impegni assunti dall'Amministrazione.

Il Comune di Francofonte – che si estende per 74 km² su una collina a 280 metri sul livello del mare, al margine meridionale della Piana di Catania e che confina con i Comuni di Lentini (SR), Carlentini (SR), Buccheri (SR), Vizzini (CT) e Militello in Val di Catania (CT) – ha un'economia storicamente fondata in modo quasi esclusivo sulla coltivazione dell'arancia. Il territorio è noto per la presenza di varietà agrumicole tradizionali diffuse nel Mediterraneo e l'Arancia di Francofonte è tutelata dal 1997 dal marchio IGP. Un tempo particolarmente florido, il settore agrumicolo oggi risente della crisi del comparto, incidendo su un contesto economico già fragile, tipico delle aree interne del Mezzogiorno, caratterizzate da scarsa industrializzazione e limitato sviluppo economico.

Con specifico riguardo alla situazione dell'ordine pubblico e l'incidenza della criminalità organizzata, giova premettere che la parte settentrionale della provincia aretusea (Lentini, Carlentini, Francofonte ed Augusta) risulta sotto l'influenza della famiglia Nardo-Sambasile, attualmente in fase di riorganizzazione a seguito dell'esecuzione dell'operazione "Agorà"¹ che ha tratto in arresto gran parte degli associati. La consorteria, con una propria identità e forte anche dell'appoggio del clan Santapaola-Ercolano, è riuscita ad imporre un controllo capillare del territorio orientando la propria attività sia nel settore dei traffici di sostanze stupefacenti che delle estorsioni, non rinunciando ad esercitare un ferreo controllo dei soggetti dediti ai reati contro il patrimonio, quali furti e rapine, indirizzandone l'attività criminale per gli scopi dell'associazione e controllando, altresì, la gestione monopolistica nel trasporto di prodotti ortofrutticoli.

In relazione alla zona di Francofonte, si segnala sin d'ora la presenza di alcuni soggetti controindicati in ragione di gravi precedenti penali e appartenenti alla criminalità organizzata su cui si tornerà diffusamente *infra*: ci si riferisce ad elementi della famiglia *OMISSIS* di Francofonte, riconosciuti giudiziariamente diramazione francofontese del clan Nardo di Lentini.

La Commissione di accesso si è concentrata sul periodo relativo alle due sindacature rette da Daniele Nunzio Lentini, eletto Sindaco nel 2018 e riconfermato nelle successive elezioni del 2023, delineando un quadro inserito in un contesto gestionale che, anche alla luce degli approfondimenti su alcune figure responsabili della struttura organizzativa dell'Ente, appare caratterizzato dall'assenza di adeguati filtri e barriere a tutela della legalità e idonei a prevenire interferenze e condizionamenti riconducibili a interessi distorti.

¹ coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea ed eseguita dai Carabinieri del ROS di Catania e del Comando provinciale di Siracusa (O.C.C.C. n. 12138/16 RGNR - n. 1864/19 RGIP del 1.6.2022 del GIP del Tribunale di Catania) - il cui segmento di indagine, avviato nel maggio 2018, ha coinvolto direttamente il Clan Nardo (affiliato alla famiglia mafiosa di *Cosa Nostra* catanese).



Tali condizionamenti nell'azione amministrativa hanno trovato concreta manifestazione in gravissime omissioni nell'attività di controllo, consentendo una pervasiva incidenza di interessi economici riconducibili a personaggi affiliati.

Significativo, poi, è lo spaccato che la Commissione di accesso ha fornito nell'illustrare forme di abuso nella gestione dell'ente nell'attribuzione, negli anni, di vari incarichi dirigenziali temporanei a persone non legate dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione in settori nevralgici e non adeguatamente giustificato e supportato normativamente.

Si precisa che le risultanze complessivamente emerse nel corso dell'attività di controllo da parte della Commissione di Indagine devono essere necessariamente contestualizzate in un ambito territoriale e socio-economico sensibilmente ristretto e riferito ad un Comune di modeste dimensioni dove la conoscenza di fatti e personaggi può ascriversi al *notorio* e proprio per questo gli elementi riscontrati palesano una significativa *spregiudicatezza*, a tratti sfrontata, da parte di Amministratori e di responsabili e dipendenti della struttura dell'Ente nell'intrattenere rapporti e conferire benefici, con atti commissivi od omissivi, a soggetti di cui non si poteva non conoscere la connotazione criminale.

Tutto ciò premesso, si rassegna una sintesi delle verifiche e delle vicende politico-amministrative del Comune di Francofonte, rinviando per ogni ulteriore approfondimento agli accertamenti effettuati ed esposti nella documentata relazione redatta dalla citata Commissione di Indagine nominata, con il richiamato provvedimento prefettizio n. 417/OPS/R dell'11 agosto 2025.

La citata Commissione, cui era stato inizialmente assegnato un termine di tre mesi per gli accertamenti, successivamente prorogato per un analogo periodo con il decreto prefettizio decreto n. 598 del 13 novembre 2025, ha concluso le conseguenti verifiche in data 18.02.2026 ed ha depositato in pari data presso questa Prefettura - nei termini assegnati - la relazione che si allega e che fa parte integrante della presente proposta.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione di Indagine sono stati oggetto di esame da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso dell'apposita seduta in data odierna, alla quale hanno partecipato, unitamente ai Vertici Provinciali delle Forze di Polizia, il Procuratore Capo della Repubblica - D.D.A. presso il Tribunale di Catania, Dott. Francesco Curcio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Dott.ssa Sabrina Gambino e il Capo Centro della DIA di Catania, Dott. Felice Puzzo.

In tale sede la Commissione ha illustrato nel dettaglio le attività svolte.

Insediatasi presso il Comune di Francofonte il 19.08.2025, la Commissione di Indagine ha preliminarmente ripercorso le circostanze che hanno portato all'accesso ispettivo ed ha conseguentemente proceduto ad approfondire la situazione dell'apparato politico e amministrativo



dell'Ente, non mancando di fornire inizialmente anche un quadro della criminalità organizzata presente nel territorio.

Al riguardo, ha effettuato, con il supporto delle Forze di Polizia, una disamina dell'ambito territoriale nel quale è collocato il Comune di Francofonte.

La Commissione ha dato atto, quindi, della acquisizione di ingente documentazione, a far data dall'insediamento della prima Amministrazione "Lentini" (giugno 2018 – maggio 2023), fino a quella attuale (da maggio 2023 fino al 18 febbraio 2026, data di conclusione delle attività del menzionato Organismo). In particolare, regolamenti comunali, ordinanze e determinazioni sindacali, delibere di giunta, delibere di consiglio, determinazioni del Segretario Comunale e dei Dirigenti di Settore.

Ha acquisito altresì numerosissimi atti relativi a tutti i Settori del Comune, fra i quali quelli attinenti i servizi economico-finanziari, i lavori pubblici, i servizi socio-assistenziali, urbanistica ed edilizia.

Prima di esporre, nel dettaglio, le risultanze delle verifiche della Commissione di Indagine nei singoli settori politico-amministrativi del Comune di Francofonte, si ritiene di illustrare il contesto ambientale in cui si è inserita detta attività.

1. Le ragioni sottese alla richiesta di accesso ispettivo: i rapporti OMISSIS con esponenti della locale criminalità organizzata

L'accesso ispettivo presso l'Ente, disposto con il richiamato provvedimento dell'11 agosto 2025, ha tratto origine, come detto, da fatti concreti, univoci e rilevanti, sintomatici di possibili ingerenze di soggetti contigui alla locale consorteria mafiosa nei processi di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi del Comune.

Si aggiunga che, proprio in ragione delle diverse e significative vicende giudiziarie riguardanti OMISSIS² e della sua conclamata vicinanza a

² OMISSIS sul suo conto in BBDD figurano vicende giudiziarie per:

- Associazione per delinquere, estorsione ed usura (deferito dal Commissariato di PS di Caltagirone il 21.07.1994) reati per i quali sono stati accessi i Proc. pen nr. 104/94 RGNR e nr. 548/94 RG GIP (il 09.11.1994 è stato arrestato, unitamente ad altre 23 persone, e rimesso in libertà il 09.03.1995). Il 21.02.2006 venivano dichiarati colpevoli dal Tribunale di Caltagirone dei reati a loro ascritti. Successivamente, il 07.02.2010, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone, in relazione al proc. pen. 104/94 RGNR, la Corte di Appello di Catania dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione;
- Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e turbata libertà degli incanti in concorso (art. 479 ed artt. 110 e 353 c.p.). Nell'ambito del p.p. nr. 2413/2018 RGNR- 4143/2018 GIP (cd. operazione "Muddica"), il 13 febbraio 2019, il personale del Commissariato P.S. di Priolo Gargallo gli ha notificato la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Francofonte e Melilli, poiché ritenuto responsabile dei suddetti reati;



soggetti controindicati ed appartenenti alla criminalità organizzata ed, in particolare, ad elementi della famiglia *OMISSIS* di Francofonte riconosciuti giudiziariamente diramazione francofontese del clan Nardo di Lentini – circostanze di cui si riferirà nel dettaglio *infra* – il Prefetto *pro tempore*, in data 24.07.2025, ha adottato ben cinque provvedimenti di informazione antimafia interdittiva nei confronti di altrettante ditte riconducibili direttamente o indirettamente al medesimo Sindaco, e precisamente:

- IMPRESA INDIVIDUALE *OMISSIS* con P.I. *OMISSIS* e sede legale a Francofonte in *OMISSIS*, operante nel settore agricolo;
- SOCIETÀ AGRICOLA *OMISSIS* con P.I. *OMISSIS* e con sede legale a Francofonte in *OMISSIS*, che svolge attività di cessione di energia elettrica prodotta da fonti alternative;
- IMPRESA INDIVIDUALE *OMISSIS* con P.I. *OMISSIS* e sede legale a Francofonte in *OMISSIS* operante nel settore agricolo;
- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA *OMISSIS* con P.I. *OMISSIS* e sede legale a Francofonte in *OMISSIS*, che svolge attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e/o realizzazione e gestione in concessione di opere pubbliche;
- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA *OMISSIS* con c.f. e P.I. *OMISSIS* e sede legale a Francofonte, in *OMISSIS*, che svolge attività di costruzione di edifici e realizzazione e gestione in concessione di opere pubbliche.

Per completezza d'informazione, si rappresenta che tali provvedimenti sono stati adottati nuovamente, in data 14 gennaio 2026, a seguito delle sentenze di annullamento del TAR Sicilia – Sezione di Catania, emesse a ottobre 2025 per tutti e cinque le interdittive a causa del riscontrato vizio di natura meramente procedimentale.

In particolare, il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di censura nella parte in cui veniva dedotta l'omessa adeguata motivazione in ordine alle ragioni giustificative della mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi del Codice Antimafia. L'annullamento è intervenuto, pertanto, esclusivamente per profili procedimentali, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte, restando quindi impregiudicato il potere dell'Amministrazione di rinnovare il procedimento e di adottare un nuovo provvedimento all'esito di una rinnovata istruttoria.

Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici: La posizione del Lentini risulta stralciata in seno al procedimento penale nr. 3258/2021 che, in data 19.11.2022, è stato archiviato per particolare tenuità del fatto.



In esecuzione della citata pronuncia, la scrivente ha provveduto a riaprire il procedimento ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis del citato Codice, assegnando agli interessati un termine di venti giorni per la presentazione di osservazioni scritte e documentazione; nonché per l'eventuale richiesta di audizione personale. Successivamente, su espressa richiesta degli interessati, è stata fissata l'audizione personale dinanzi al Gruppo Interforze Antimafia, tenutasi in data 19 dicembre 2025.

Nel corso della nuova istruttoria, è stata effettuata una complessiva valutazione di tutte le risultanze emerse e, essendo rimasto invariato il quadro sostanziale sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso, si è proceduto all'adozione di cinque nuovi provvedimenti interdittivi nei confronti delle medesime ditte.

Se i citati provvedimenti hanno stigmatizzato profonde e personali relazioni intrattenute dal Sindaco con soggetti intranei/contigui ad ambienti di criminalità organizzata, la Commissione di Indagine ha avuto modo di determinare che tali cointeressenze (politiche ed economiche) hanno originato tanto episodi di *mala gestio* quanto fenomeni distorsivi che hanno sicuramente contribuito al verificarsi di accadimenti agevolativi e/o collusivi e di interferenze, spesso in maniera diretta – come nel caso di un soggetto assolutamente controindicato (in quanto pluripregiudicato per fatti di mafia) a cui risulta essere stato affidato il servizio di videoripresa delle riunioni consiliari – delle esigenze e degli interessi della criminalità organizzata presente sul territorio, nella vita e nelle attività del medesimo Comune.

Come si vedrà nel prosieguo, il descritto *modus operandi*, in evidente inosservanza dei principi di corretta gestione e buon andamento, risulta peraltro caratterizzato dalla metodologicamente pianificata assenza di adeguati sistemi di controllo sostanziale e di barriere concrete contro i pericoli di corruzione e infiltrazione, favorendo la permeabilità dell'Ente anche agli interessi delle locali famiglie mafiose, naturalmente interessate ad orientare le scelte amministrative al fine di acquisire visibilità, consenso sociale e, soprattutto, risorse pubbliche.

In particolare, come già anticipato, sono radicati nella zona di Francofonte, membri della famiglia OMISSIS di Francofonte, riconosciuti giudiziariamente diramazione francofontese del clan Nardo di Lentini, direttamente collegato al Clan Santapaola di Catania, tra i quali uno condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso. Ci si riferisce a OMISSIS³, in atti

³ inteso OMISSIS o OMISSIS, nato OMISSIS. Annovera precedenti per danneggiamento, violazione della disciplina degli stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e associazione di tipo mafioso (fatti del 9.12.1993 con sentenza irrevocabile il 7.2.2000), e destinatario, in data 16.06.2022, di misura cautelare in carcere nell'ambito della predetta operazione "Agorà" coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea, in quanto indagato per i reati di associazione mafiosa (art. 416 bis co. 1, 2, 4 e 6 c.p.), estorsione aggravata (artt. 110 e 629, 1 e 2 comma in relazione all'art. 628, 3 comma n. 3 c.p. e 416 bis 1 c.p.) e turbata libertà degli incanti (artt. 110, 353, 416 bis 1 c.p.). Le indagini hanno, inoltre, messo in rilievo il ruolo di quest'ultimo quale responsabile del territorio di Francofonte per il clan Nardo (affiliato alla famiglia mafiosa di cosa nostra catanese), con l'aggravante di avere diretto e organizzato



giudiziari descritto quale “il responsabile del paese di Francofonte”⁴ ed il figlio di questi, *OMISSIS*⁵, entrambi pregiudicati e noti alle cronache giudiziarie per la loro appartenenza al clan Nardo di Lentini.

Come meglio è stato delineato nella relazione della Commissione ispettiva, è emerso che alcuni esponenti della citata consorte mafiosa hanno influenzato scelte di governo con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi, di concessione di licenze commerciali, di erogazione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nonché nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Non solo. Il 27 aprile 2014 *OMISSIS* ha cresimato *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS* (e nipote di *OMISSIS*), dopo che il nonno, che porta il suo stesso nome, aveva subito la condanna penale per associazione per delinquere di tipo mafioso, con sentenza irrevocabile del 7.2.2000. Altro interessante episodio, che attesta la vicinanza di *OMISSIS* alla famiglia *OMISSIS*, è stata la partecipazione al ricevimento nuziale in provincia di Catania della figlia di *OMISSIS*, *OMISSIS*⁶. A questo si aggiungano i plurimi controlli registrati dalle FF.OO. attestanti l'assidua frequentazione sul territorio tra *OMISSIS* e i componenti della famiglia *OMISSIS*.

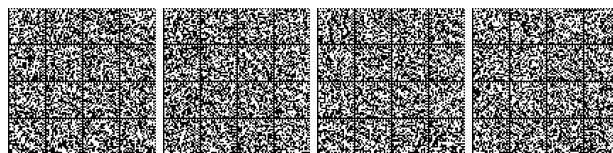
A tale riguardo è significativo quanto dichiarato da *OMISSIS* (Comandante della Polizia Municipale di Francofonte fino al *OMISSIS*) audito dalla

l'associazione nonché - insieme agli altri sodali (tra cui i figli *OMISSIS* e *OMISSIS*) - assunto e mantenuto il controllo di attività economiche (tra le quali il mercato illegale di sostanze stupefacenti nel territorio di riferimento ed il settore del trasporto di agrumi), finanziandole (in tutto o in parte) con il prezzo, prodotto e profitto dei delitti commessi. Attualmente è recluso presso la Casa Circondariale di Palmi (RC) dal 15.11.2025 con fine pena al 5.7.2038.

⁴ O.C.C.C. n. 12138/16 RGNR - n. 1864/19 RGIP datata 1.6.2022 del GIP del Tribunale di Catania.

⁵ Nato a *OMISSIS*, con precedenti penali per produzione illecita di sostanze stupefacenti, furto, e, in data 16.06.2022, è stato destinatario di misura cautelare in carcere nell'ambito dell'anzidetta operazione “Agorà” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea ed eseguita dai Carabinieri del ROS di Catania e del Comando provinciale di Siracusa, in quanto indagato per i reati di associazione mafiosa (art. 416 bis co. 1, 2, 4 e 6 c.p.), estorsione aggravata (artt. 110 e 629, 1 e 2 comma in relazione all'art. 628, 3 comma n. 3 c.p., e 416 bis 1. c.p.) e turbata libertà degli incanti (artt. 110, 353, 416 bis 1 c.p.). In tale contesto, il GIP rileva che il predetto è coinvolto nelle dinamiche operative riconducibili al gruppo mafioso del clan Nardo sotto le direttive del padre *OMISSIS* che è il responsabile del paese di Francofonte, in quanto forniva al sodalizio un contributo concreto ed effettivo al piano criminoso dell'associazione mediante il coordinamento delle attività, la partecipazione alle riunioni, l'intervento in vicende relazionali commerciali, la partecipazione a decisioni aventi rilevanza sul piano operativo o organizzativo, lo scambio di informazioni, l'interessamento alle vicende criminose del sodalizio, la partecipazione ai reati fine mirante alla turbativa degli appalti... opera cioè nel sodalizio, vive in esso, supportando i contatti, le relazioni e le iniziative del padre anche a livello relazionale, ciò che colora la sua partecipazione di connotazioni operative caratterizzate anche da autonomia. E ancora il suo profilo soggettivo dimostra una personalità indifferente alla repressione dello Stato. L'indagato vive della e nella organizzazione criminale: il suo ruolo di affiliato dell'associazione a delinquere ne accentua la pericolosità sociale e supporta una illazione di forte volizione criminale.

⁶ Nata a *OMISSIS*, vanta precedenti per truffa (art. 640 C.P.) insieme a *OMISSIS* nato a *OMISSIS* (precedenti per reati contro la persona e patrimonio).



Commissione di accesso il 7 novembre 2025: lo stesso ha testualmente affermato: “...Ricordo che la campagna elettorale di *OMISSIS* era palesemente appoggiata dai *OMISSIS* (altra famiglia, di cui si dirà *infra*, che annovera forti elementi di contiguità ad ambienti di criminalità organizzata) e dai *OMISSIS* ...”.

Altre dichiarazioni di membri dell'amministrazione comunale (su tutti l'assessore *OMISSIS* ed il consigliere *OMISSIS*), ed ulteriori elementi oggettivi confermano quanto riferito dall'ex Comandante *OMISSIS*: plurime sono le relazioni delle FF.OO. presenti sul territorio che certificano proclami elettorali svolti da pregiudicati per reati associativi in favore del *OMISSIS*, così come indicativo appare un video postato da *OMISSIS* il 20 aprile 2020 sulla pagina Facebook della moglie, *OMISSIS*, in cui *OMISSIS* alza un bicchiere di spumante in onore del suo amico *OMISSIS*, definendolo “*compare*” e ringraziandolo per l'impegno profuso come cittadino: «È rimasta l'ultima nomination... (dopo una breve pausa, n.d.r.)... Nomino mio *compare* *OMISSIS* e lo ringrazio per tutto quello che sta facendo per il nostro paese di Francofonte, sia a titolo personale che familiare, perché ... per tutti noi hai saputo dimostrare *OMISSIS*. Alla salute di mio *compare* *OMISSIS*.»

Il sostegno delle citate famiglie (*OMISSIS* e *OMISSIS*) alla candidatura *OMISSIS* risulta anche per *tabulas* dall'esame dei sottoscrittori della LISTA FRANCOFONTE NEL CUORE, laddove, tra molti soggetti che evidenziano elementi d'interesse per precedenti penali o di polizia, parentele o affinità con pregiudicati nonché frequentazioni e/o collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, spicca la consistente e strutturata presenza degli appartenenti alle suddette famiglie. Di contro, alla famiglia *OMISSIS* sarebbero stati poi assegnati lo svolgimento di funerali di soggetti indigenti, lavori di manutenzione del verde pubblico, attività legate alla distribuzione di addobbi natalizi, mentre alla famiglia *OMISSIS*, di cui si parlerà *infra*, diversi servizi, tra cui il service audio-video per eventi e feste di paese, la gestione del mercato rionale del mercoledì, nonché attività connesse al controllo durante l'emergenza Covid, configurandosi come un punto di riferimento operativo per l'Amministrazione.

Si anticipa sin d'ora che tali affidamenti non hanno seguito l'iter istruttorio previsto dalla normativa di settore, configurandosi come atti arbitrari e unilaterali.



2. Le imprese della famiglia OMISSIS

Si è parlato dello stretto legame – anche di natura *intima/familiare* – tra il Sindaco OMISSIS ed OMISSIS e del sostegno che questi hanno offerto alla campagna elettorale del “Sindaco più votato d’Italia”, come lo stesso OMISSIS orgogliosamente si definisce. L’accennato lacunoso sistema di cautele antimafia, nei cui confronti più avanti si scenderà nel dettaglio, ha generato procedure i cui effetti distorti hanno condotto ad affidare servizi ed erogare somme, anche cospicue, ad appartenenti alle note famiglie che, come sopra richiamato, hanno sostenuto la candidatura OMISSIS.

La corposa documentazione acquisita dalla Commissione relativa ai mandati di pagamento, alla voce “*contributi per servizio funebre a favore di soggetto indigente a titolo di contributo straordinario per spese funerarie*” ha restituito un dato degno di interesse: nel periodo esaminato, su 53 report relativi al citato impegno di spesa (per complessivi euro 85.634,00), sono stati affidati a favore della famiglia OMISSIS ben 34 mandati, che tradotti in euro corrispondono a 61.500,00, pari a circa il 74% della somma complessivamente stanziata.

Ora si parlerà dei componenti della famiglia cui il OMISSIS ha intimamente legato le sorti della propria ascesa politica, e delle imprese a loro riconducibili.

Dal 2018, l’impresa individuale OMISSIS, che svolgeva fino alla data della sua cessazione (22.12.2023) - cessazione non casuale ma conseguente all’emissione dell’informazione antimafia interdittiva nr. 0131127 emessa in data 02.11.2023 dalla Prefettura di Catania - servizi di pompe funebri e attività connesse, ha percepito dal Comune di Francofonte complessivamente euro 78.564,00 per lavori di servizio funebre, collocazione di arredi vari per le festività natalizie, noleggi sollevatore, acquisizione cassetture ossari.

Orbene, parte di tale somma – ben 6.900,00 euro – è stata corrisposta dal Comune di Francofonte alla predetta ditta, già colpita da interdittiva antimafia. Importante evidenziare come in questo caso il Comune di Francofonte abbia inserito la prescritta richiesta in Banca Dati Nazionale Antimafia in data 17.04.2023, quando i lavori/servizi/forniture effettuati dalla ditta si erano concentrati prevalentemente nel periodo 2018/2022 per un totale di euro 68.364,00. Solamente la somma residuale di euro 10.200 è stata liquidata successivamente alla richiesta effettuata in BDNA. Si sottolinea, inoltre, che l’impresa in argomento ha svolto la propria attività non solo presso la sede legale di Vizzini (CT), ma presso l’unità locale ubicata a Francofonte, in OMISSIS, immobile di cui si parlerà diffusamente più avanti poiché abusivo.

Quanto sopra ha condotto non solo all’emissione della sopra citata informazione antimafia interdittiva nei confronti dell’impresa individuale OMISSIS, ma anche al provvedimento interdittivo avente nr. 48412 del 21.07.2022 emesso da questa Prefettura, nei confronti della ditta individuale



OMISSIS, avente P.I. OMISSIS, con sede a Francofonte, OMISSIS. Ma i rapporti tra comune ed imprese OMISSIS non si esauriscono con l'impresa individuale OMISSIS.

Anche, l'impresa individuale⁷ OMISSIS⁸, moglie convivente del citato OMISSIS, inizia la propria attività nel 2018, prevalentemente nella coltivazione di agrumi. Successivamente, dal 04.03.2020, inizia a svolgere servizi di pompe funebri e attività connesse. Poco dopo, in data 27.01.2021, muta partita iva e aggiunge alla propria sede legale di Francofonte, in OMISSIS (abitazione di OMISSIS e OMISSIS), luogo di esercizio in OMISSIS (già sede dell'unità locale dell'Impresa Individuale OMISSIS).

Si precisa che la Partita Iva OMISSIS è stata riaperta il 06.10.2023, data nella quale OMISSIS ha iscritto alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia la propria impresa individuale – che mantiene la denominazione OMISSIS – poiché trasferisce la sede legale da Francofonte a Vizzini (CT) in Viale Margherita nr. 133, di fatto sostituendosi all'anzidetta impresa della cognata OMISSIS (colpita da informazione antimafia interdittiva e destinata a cessare la propria attività), mantenendo l'attività di *"servizi di pompe funebri e attività connesse"* presso l'unità locale di Francofonte (SR) in OMISSIS (già unità locale dell'impresa individuale OMISSIS).

L'impresa in argomento ha percepito dal Comune di Francofonte, dal 2020 al 2021, euro 29.473,46 per *"interventi di manutenzione taglio alberi pericolanti, piantumazione siepi, aiuole e piante varie, sistemazione e rifacimento impianto di irrigazione, elettrico e idraulico, riparazione e messa in funzione della fontana"*.

In data 18.07.2025, la Prefettura di Catania ha emesso nei confronti della stessa il provvedimento interdittivo nr. 0093608, significando che, sebbene OMISSIS non abbia riportato condanne e non annoveri pregiudizi, il contesto familiare e parentale, le cointeressenze e controindicate anomalie gestionali, il coinvolgimento della ditta individuale della cognata nella nota operazione Agorà, consentono di descrivere la titolare firmataria OMISSIS, quale soggetto contiguo e compiacente con ambienti criminali mafiosi, nonché intriso dei medesimi distorti principi valoriali e culturali dei familiari controindicati, ipotizzando che la ditta individuale risulti particolarmente esposta al rischio di infiltrazione mafiosa. A sottolineare l'indissolubile legame tra famiglia OMISSIS e l'amministrazione comunale di Francofonte intervengono le dichiarazioni rese dal già citato OMISSIS, ex Comandante, e da OMISSIS, successivo Comandante della Polizia municipale, OMISSIS:

⁷ P.I. 01949400897, sede legale a Francofonte (SR) in Via N. Sauro 2. Data inizio attività 29.01.2018.

⁸ nata a Vizzini (CT) il 13.03.1978.



- *OMISSIS*, riguardo alla conoscenza dei *OMISSIS*, dichiarava che: “Confermo. *OMISSIS* aveva un'autofficina, *OMISSIS* è il papà. L'autofficina, da quando membri della famiglia *OMISSIS* sono stati arrestati, è stata chiusa ... Era un'autofficina di *OMISSIS* ... In quel periodo avevamo due autovetture ... Nel periodo del mio Comando il Comune di Francofonte, con la pregressa Amministrazione e con quella attuale, aveva problematiche per aggiustarle e *OMISSIS* si era proposto ad aggiustarli a prezzi vantaggiosi. Io non ho mai liquidato i lavori e non sono a conoscenza di chi se ne occupasse. *OMISSIS* si occupava di prelevare le autovetture direttamente in sede per condurle presso la sua officina. *OMISSIS* ha preso accordi diretti con l'Assessore *OMISSIS*, Responsabile del ramo della Polizia Locale, ed ancora prima, durante la pregressa Amministrazione, con l'Assessore *OMISSIS*, appartenente alla famiglia *OMISSIS* da me conosciuta per vicissitudini giudiziarie legati alla criminalità organizzata. Attualmente *OMISSIS* è Consigliere con l'Amministrazione del Sindaco Lentini, nel Comune di Francofonte (SR). Il padre di *OMISSIS* è un commerciante di arance.” A specifica domanda riguardo all'elezione del *OMISSIS*, se durante il suo ringraziamento pubblico, si ricordasse se vi fossero i *OMISSIS*, dichiarava: “Presumo di sì perché *OMISSIS* era consuetudine la sua presenza tra gli uffici del Comune. Ricordo che la campagna elettorale di *OMISSIS* era palesemente appoggiata dai *OMISSIS* e dai *OMISSIS*. Inoltre, aggiungeva: “... Conosco che sono una famiglia legata alla criminalità organizzata, all'associazione mafiosa”;
- *OMISSIS*, invece, alla domanda se la Polizia Municipale avesse chiuso strade comunali in occasione del matrimonio di *OMISSIS* rispondeva: “Io non c'ero so solo che era stata fatta richiesta, ho preso le distanze da questo tipo di eventi dando la direttiva di che per i cortei funebri devono darci comunicazione, l'ho mandato a preti ed agenzie, ma l'hanno fatto solo all'inizio. Non ho insistito per pace sociale”.

A chiudere il cerchio degli enti riconducibili alla famiglia *OMISSIS* che hanno beneficiato di mandati di pagamento/contributi, *OMISSIS*, Associazione automobilistica gestita da *OMISSIS*, che ha percepito contributi economici dal Comune di Francofonte per un totale di euro 6.300.

Ma il supporto alla famiglia *OMISSIS* non si è limitato ai cospicui e talvolta ingiustificati affidamenti e relativi mandati di pagamento. La famiglia ha inspiegabilmente tratto beneficio da un grave atteggiamento negligente ed omissivo da parte dell'amministrazione in ordine agli abusi edilizi.



3. *Gli abusi edilizi della famiglia OMISSIS*

La notorietà della Famiglia *OMISSIS*, la sua rilevanza nell'ambito della criminalità organizzata, la presumibile ed evidenziata larga disponibilità di mezzi economici avrebbe suggerito ad una Amministrazione scevra da condizionamenti di adottare tutte le cautele del caso. Non averlo fatto ed aver anzi assicurato la partecipazione diretta e la copertura istituzionale dimostra, al contrario, la volontà di ossequiare pubblicamente la famiglia di notevole caratura criminale, con ciò sottoscrivendo un chiaro messaggio alla cittadinanza.

D'altronde altri fatti ed atti hanno dimostrato la volontà dell'Amministrazione di favorire gli interessi di soggetti e famiglie riferibili alla criminalità organizzata. In tal senso sintomatica della carenza funzionale dell'Ente e dell'assenza di "anticorpi" alle ingerenze della criminalità organizzata, si è rivelata essere la gestione delle situazioni di abusivismo edilizio.

Audito perché fossero forniti chiarimenti sullo specifico punto, il Comandante della Polizia Municipale *OMISSIS* ha immediatamente denunciato una cattiva tenuta degli atti d'archivio ed una totale disorganizzazione dell'Ufficio, peraltro in contrasto con quanto successivamente dichiarato dall'ex Comandante *OMISSIS* che aveva invece sostenuto di aver lasciato tutto in ordine e catalogato.

Ha, pertanto, fornito elenchi che la Commissione ha esaminato rendendosi necessario, però, successivamente un accesso fisico agli archivi dell'ufficio tecnico, ove è stata reperita parte della documentazione di cui era stato invece rappresentato l'ammanco.

Tra le opere non citate, appunto, sono state reperite le criticità in ordine agli abusi commessi dalla famiglia *OMISSIS*, ed in particolare su due opere abusive che, in un primo momento, l'amministrazione comunale ha ommesso di indicare nella relazione del 30 agosto 2025, giustificando l'omissione attraverso l'asserito smarrimento della pertinente documentazione e indicando, per ragioni che a questo punto appaiono essere d'opportunità, l'impossibilità di ricostruire i fascicoli ad essi pertinenti.

Gli abusi in parola sono, peraltro, di plateale visibilità.

In particolare, il manufatto stabile ed inamovibile sito nella centralissima *OMISSIS* da cui transitano quotidianamente i francofontesi è un'area di mq 65, non edificabile, consistente in un marciapiede, di apprezzabili dimensioni, di evidente proprietà comunale. Se dalla relativa mappatura catastale non risultava ivi censito alcun manufatto edilizio, dal sopralluogo effettuato in data 21.11.2025 dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale di Francofonte unitamente a personale dei Vigili Urbani e del locale Comando Stazione dei Carabinieri – sopralluogo eseguito solo successivamente all'insediamento ed alla richiesta della Commissione di Indagine – si è riscontrato che in tale area è presente un manufatto di apprezzabili dimensioni (con affissa l'insegna "Onoranze



funebri *OMISSIS*”), riconducibile alla famiglia *OMISSIS*. Pertanto, gli stessi hanno esteso “abusivamente” la loro proprietà su una vasta area appartenente al Comune di Francofonte.

Anche l’altro abuso, riscontrato dalla documentazione, non fornita dall’amministrazione, ma acquisita in data 21.11.2025 esclusivamente a seguito dell’intervento della Commissione con accesso diretto agli uffici, si riferisce all’immobile ubicato in *OMISSIS* di proprietà di *OMISSIS*.

Al riguardo, *OMISSIS*, responsabile dell’Ufficio tecnico – la cui posizione appare segnata da evidenti contraddizioni emerse durante le audizioni della Commissione ispettiva – se inizialmente aveva dichiarato di non essere a conoscenza dell’attuale stato dei luoghi per l’immobile di *OMISSIS*, ha poi dovuto ammettere, documenti alla mano, di aver effettuato un sopralluogo già nel 2010 insieme all’allora Dirigente *OMISSIS* ed al Comandante *pro tempore* della Polizia Locale, *OMISSIS*, accertando la realizzazione abusiva di quattro elevazioni fuori terra e l’appropriazione di suolo pubblico tramite muri di contenimento e scale esterne.

L’illecito è stato, pertanto, tollerato dall’amministrazione comunale sino a quando la Commissione ispettiva lo ha palesato, inducendo l’Ufficio tecnico ad adempiere ai propri doveri di vigilanza con un sopralluogo.

Allo stesso *OMISSIS* sono stati richiesti chiarimenti in relazione all’altro plateale abuso edilizio, in *OMISSIS*, dove una struttura “precaria” di 65 mq è divenuta di fatto stabile e inamovibile: egli ha riferito che l’area era stata originariamente autorizzata nel 2011 per un solo anno, ma che dopo la scadenza del 2012 l’ufficio tecnico non ha più avviato alcuna attività di controllo o ripristino, nonostante l’evidente permanenza dell’illecito in una zona centrale e cardine del Comune. All’origine di questa specifica occupazione compaiono i nomi di *OMISSIS*, allora responsabile del Settore Urbanistica, che firmò l’autorizzazione n. 36 del 2011 per una durata pari ad anni uno, e del tecnico *OMISSIS*, che espresse parere favorevole alla richiesta di occupazione di suolo pubblico mediante la realizzazione di una struttura precaria antistante l’attività commerciale sita in *OMISSIS*.

Sul versante della vigilanza, emerge il netto contrasto tra le gestioni della Polizia Locale: l’ex comandante *OMISSIS* ha rivendicato la correttezza del proprio operato, sostenendo di aver lasciato un archivio ordinato e di aver denunciato *OMISSIS* tra il 2018 e il 2019 per l’occupazione abusiva di *OMISSIS*, rilevando con amarezza che l’ordinanza di ripristino dei luoghi non ha mai portato alla demolizione effettiva.

Di segno opposto è la posizione di *OMISSIS*, Comandante della Polizia Locale *OMISSIS*, che non solo ha giustificato la mancanza di atti con una disorganizzazione



cronica degli archivi e lo smarrimento di fascicoli, ma ha ammesso di non aver mai approfondito i controlli sulla regolarità della famiglia *OMISSIS* in *OMISSIS*, fidandosi ciecamente delle rassicurazioni verbali fornitegli da *OMISSIS*. Il comportamento di *OMISSIS* è apparso particolarmente equivoco quando, in una relazione ufficiale del 2025 destinata alla Commissione ispettiva, ha elencato numerosi abusi edilizi nel territorio omettendo però proprio quelli riconducibili alla famiglia *OMISSIS*, giustificando tale mancanza con l'asserito smarrimento della documentazione, nonostante i fascicoli fossero poi stati reperiti fisicamente dai commissari proprio presso l'Ufficio tecnico.

L'illustrato intreccio di omissioni e "*defaillances operative*", come definite dallo stesso *OMISSIS*, ha permesso alla famiglia *OMISSIS* di continuare a operare indisturbata per anni, arrivando persino a non pagare più i tributi per l'occupazione del suolo pubblico dal 2012 senza che né l'ufficio tecnico né quello tributi intervenissero mai per recuperare le somme o sanzionare l'illecito.

Emerge così la condotta gravemente e volutamente omissiva da parte dall'Amministrazione *OMISSIS* che mantiene sul proprio territorio manufatti costruiti invadendo ed ostruendo una pubblica strada comunale, rifiniti ed ornati, con apposta una targa in pietra che indica, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, la dicitura "*OMISSIS*".

Ancora una volta, quindi, un'acquiescenza manifesta ed ossequiante a sancire l'intoccabilità della famiglia *OMISSIS*.

D'altronde, dal complesso lavoro svolto dalla Commissione, sono emersi molteplici procedure i cui effetti distorti hanno condotto ad affidare servizi ed erogare somme anche cospicue ad appartenenti alle note famiglie che, come sopra richiamato, hanno sostenuto *coram populo* la candidatura *OMISSIS*.

Se discutibile potrebbe apparire la scelta di far promuovere la propria campagna elettorale (si rimanda alle foto e ai link riferiti a post apparsi su social di cui alla relazione della Commissione) a soggetti la cui appartenenza o vicinanza ai clan sia risaputa nella comunità francofonese, più grave è affidare lavori per quasi 400 mila euro a tali soggetti. Il richiamo riguarda i reiterati e sistematici affidamenti a imprese riconducibili alla nota famiglia *OMISSIS* (di cui si dirà *infra*), disposti mediante procedure distorte e motivazioni surrettizie. Emblematico è il caso dell'affidamento dei servizi di supporto alla Polizia Municipale per la gestione del mercato settimanale, giustificato da una presunta carenza di personale, esigenza mai rappresentata dai rispettivi Comandanti.



4. Le imprese della famiglia OMISSIS

Si premette che i fratelli OMISSIS⁹, OMISSIS⁹ e OMISSIS¹⁰, si connotano per la strettissima correlazione con il clan Nardo di Lentini. In particolare, si evidenzia che OMISSIS è pluripregiudicato per associazione per delinquere e rapina, condannato nel 2005 per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, attualmente (dal 16.05.2025 al 27.03.2027) sottoposto alla detenzione domiciliare e dalle svariate frequentazioni (se ne annoverano più di 20 con appartenenti al predetto clan Nardo, centinaia con criminali comuni) e controlli registrati sul territorio con esponenti di alto rango dai primi anni 2000 sino al 2025 (data del suo arresto). Non da meno OMISSIS, il quale è pregiudicato per ricettazione nonché condannato dal Tribunale di Siracusa in data 05.10.2004 per esercizio di giuochi d'azzardo e, in data 01.12.2001 colpito, insieme al fratello OMISSIS e altri soggetti, da O.C.C.C. nr. 4751/99 RGNR e nr. 9566/01 RGGIP emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania ed eseguita dalla Compagnia CC di Augusta (SR) per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990.

Dalla disamina degli affidamenti, è emerso che la predetta famiglia OMISSIS, nelle varie conformazioni, ha ricevuto dal Comune di Francofonte, nel periodo esaminato (2018 – 2025), ben 397.263,57 euro così distribuiti:

- Euro 190.134,76 per la “OMISSIS”¹¹. La società cooperativa, che si occupa di “assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili”, ha effettuato lavori e servizi per il Comune di Francofonte dal 2019 al 2021. L'Ente ha inserito richiesta presso la Banca Dati Nazionale Antimafia solamente in data 10.03.2021 (unico inserimento e come comunicazione antimafia con motivazione verifica autocertificazione), ne consegue che la metà della cifra complessivamente incassata sia stata dovuta per lavori affidati in date antecedenti (2019-2020) l'inserimento in BDNA. Il Presidente e Liquidatore è OMISSIS¹², figlio dell'anzidetto OMISSIS. Anche il figlio OMISSIS vanta frequentazioni con soggetti intranei al clan Nardo (tra le tante, il 28/12/2019, controllato a Francofonte insieme a OMISSIS¹³, segnalato per associazione di tipo mafioso nell'ambito della citata Operazione Agora – Clan

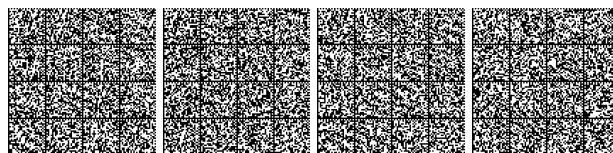
⁹ nato a OMISSIS.

¹⁰ nato a OMISSIS.

¹¹ OMISSIS, con sede legale a Francofonte (SR) in OMISSIS, non ha unità locali né partecipa in altre società. Costituita il 31.01.2019. Iscritta il 12.02.2019.

¹² Nato a OMISSIS, residente a Francofonte (SR) in OMISSIS. I familiari di OMISSIS (da Punto Fisco e SDI) sono OMISSIS¹², nata a OMISSIS, residente a Francofonte (SR) in OMISSIS (convivente); il predetto OMISSIS, nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS (padre) e OMISSIS, nata a OMISSIS, residente a Francofonte (SR) in OMISSIS (madre).

¹³ Nato a Catania il 23/04/1980.



Nardo di Lentini). Si evidenzia inoltre che *OMISSIS* lavora per il servizio raccolta rifiuti presso il Comune di Francofonte a far data dal 27.06.2022 ad oggi, in qualità di dipendente della *OMISSIS*, di cui si dirà *infra*;

- **Euro 25.348,96 per *OMISSIS*¹⁴** La società, che si occupa di “cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, ha effettuato lavori e servizi per il Comune di Francofonte dal 2022 al 2023. L’Ente non ha mai inserito la richiesta in BDNA. La società ha un capitale di € 1.500,00 di proprietà (dal 11.10.2024) del Socio Unico *OMISSIS* mentre Amministratrice Unica dalla data di costituzione risulta essere *OMISSIS*¹⁵, convivente del suddetto *OMISSIS*. Presso la società *OMISSIS*

risultano assunti, al 2022, solo due dipendenti: ovvero il sopra menzionato *OMISSIS* (dal 15/07/2022 al 30/09/2022) e *OMISSIS* (dal 02/05/2022 al 31/05/2022), quest’ultimo pluripregiudicato per truffa, furto, lesioni, rapina, fabbricazione o commercio di armi, detenzione abusiva di armi, resistenza, danneggiamento, sostituzione di persona, ricettazione, e reati in materia di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). L’immobile, sede della società, risulta intestato per il primo e il secondo piano al suddetto *OMISSIS* e il piano terra alla cugina *OMISSIS*¹⁶. Quest’ultima, priva di precedenti penali, risulta essere figlia del predetto *OMISSIS*.

- **Euro 7.132,50 per *OMISSIS*¹⁷**, che ha effettuato servizi per il Comune di Francofonte dal 2017 al 2020 senza che l’ente abbia mai inserito richieste in BDNA: né l’impresa né la persona fisica risultano infatti censite nella Banca Dati Nazionale Antimafia. Come detto, *OMISSIS* è il fratello di *OMISSIS*, mentre i suoi tre figli sono la già citata *OMISSIS*¹⁸, *OMISSIS*¹⁹ e *OMISSIS*²⁰, classe ’98, il quale annovera frequentazioni con il padre *OMISSIS*, il fratello *OMISSIS* ed il cugino omonimo *OMISSIS*, classe ’97, sopra evidenziato.

¹⁴ *OMISSIS*, con sede a Francofonte (SR) in *OMISSIS*. Non ha unità locali né partecipa in altre società. Costituita il 13.12.2021. Iscritta il 21.12.2021.

¹⁵ Nata a *OMISSIS*.

¹⁶ nata a *OMISSIS*.

¹⁷ *OMISSIS*, con sede a Francofonte in *OMISSIS*, impresa che risulta cessata dal 06.11.2017; titolare firmatario *OMISSIS*, sopra meglio indicato.

¹⁸ Che non è titolare di cariche e/o partecipazioni in società.

¹⁹ Nato a *OMISSIS*, residente a Francofonte (SR) in *OMISSIS* Titolare firmatario dell’omonima ditta individuale *OMISSIS*.

²⁰ nato a *OMISSIS*, residente a Francofonte (SR) in *OMISSIS* Titolare firmatario della *OMISSIS*; fino al 21.12.2021 era consigliere della già dettagliata *OMISSIS*;



- Euro 174.647,35 dapprima per la persona fisica OMISSIS, classe '98, e successivamente per la OMISSIS²¹, percepiti dal Comune di Francofonte, dal 2018 al 2025, per servizi di organizzazione e gestione carnevale, servizio audio itinerante con spot esplicativo su raccolta rifiuti, vigilanza apertura e chiusura mercato settimanale, etc. Per la l'impresa in parola, il Comune di Francofonte non ha mai inserito richieste in BDNA né tantomeno l'impresa stessa e la persona fisica risultano censite.

Quanto sopra evidenziato sulle imprese riconducibili alla famiglia OMISSIS trae spunto dall'attività di analisi della corposa documentazione acquisita dalla Commissione, in particolare da quella afferente affidamenti e mandati di pagamento a cui si fa espresso rinvio.

Se ciò non bastasse, la familiarità dei OMISSIS (nello specifico l'anzidetto OMISSIS) con gli ambienti comunali è ulteriormente evidenziata da una circostanza riportata dal già consigliere comunale OMISSIS: *"Durante il Consiglio Comunale i toni tra la maggioranza e l'opposizione si sono accesi. Ad un certo punto OMISSIS, che non ha alcun titolo in seno all'amministrazione pubblica e soprattutto nel Consiglio Comunale, seduto in prima fila, aggrediva in malo modo i consiglieri di opposizione riprendendoli tra l'altro con un cellulare. Ragione per cui preoccupandomi per la mia incolumità ed atteso che non volevo essere ripresa dal cellulare del OMISSIS mi allontanavo immediatamente dall'aula consiliare. Per meglio comprendere quanto ho riferito è necessario chiarire che, durante le sedute del Consiglio, OMISSIS, figlio di OMISSIS, si occupa della gestione del service mentre il padre non ha assolutamente alcun titolo né tantomeno risulta essere dipendente della OMISSIS. Ciò nonostante, OMISSIS è regolarmente presente a tutti i consigli Comunali ed interferisce con la gestione del "Service"."*

Sia i OMISSIS che i OMISSIS hanno poi avuto affidati servizi da parte della PRO LOCO alle cui vicende è dedicato un apposito capitolo della relazione della Commissione (a cui si fa rinvio), in cui sono approfondite la genesi, gli organi societari riconducibili ad ex amministratori, collaboratori esterni dell'Ente e successivamente direttamente assunti dall'Ente medesimo in un complesso intreccio che offre una lettura indicativa di un sistema che, per numero di eventi, entità delle somme corrisposte come contributi dal Comune, soggetti affidatari dei servizi, assenza di regolamentazione e modalità di gestione, appare funzionale alla realizzazione di risultati utili e graditi a soggetti direttamente o indirettamente collegati alla consorteria mafiosa.

²¹ OMISSIS, con sede a Francofonte (SR) in OMISSIS è stata iscritta il 10.02.2020 con attività prevalente "altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. ulteriori specifiche: noleggio di attrezzature per attività di intrattenimento..."



Rinviando all'analisi condotta in merito dalla Commissione, basti qui evidenziare che la PRO LOCO ha ricevuto dal Comune, dal 2021 al 2025, la formidabile somma di **euro 1.335.320,45** e che, il solo *OMISSIS* (e le sue imprese) solo tramite la PRO LOCO, ha ricevuto, dal 2021 al 2025, ben **270.220,65 euro** che si aggiungono a quelle ricevute direttamente dal Comune sia come ditta individuale che come imprese a lui riconducibili, arrivando così alla somma di **euro 636.481,57** nel periodo considerato.

Presupposto perché fossero affidati tali lavori e conseguentemente elargiti i corrispettivi mandati di pagamento, il sistematico mancato rispetto di tutte quelle cautele che la normativa in materia impone ai fini della prevenzione amministrativa antimafia.

5. Il mancato rispetto delle cautele antimafia nelle procedure di affidamento di lavori e servizi e il ricorso alla "somma urgenza"

In tal senso, come noto, costituisce strumento *obbligatorio e fondamentale*, per le pubbliche amministrazioni, l'acquisizione, attraverso la *Banca dati nazionale unica* (BDNA), della *documentazione antimafia* (comunicazione ed informazione antimafia - artt. 84 e 91 D. Lgs n. 159 del 06/09/2011) ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti, subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art 67 D. Lgs n. 159 del 06/09/2011.

Analogamente, la consultazione delle *white list* (effettuata sempre attraverso la BDNA) consente alle amministrazioni di avere tempestiva informazione dell'eventuale sopraggiungere di provvedimenti ostativi antimafia a carico delle imprese affidatarie.

Al riguardo, è doveroso puntualizzare che giurisprudenza consolidata ha sancito il principio secondo cui la documentazione antimafia è presidio di ordine pubblico, non sacrificabile neanche nei casi di somma urgenza e che, nei casi di attività considerate a rischio di infiltrazione mafiosa (individuate con decreto del Ministro dell'Interno), l'informazione antimafia debba essere sempre richiesta, *indipendentemente dal valore del contratto* (l'art. 91 c.6 del D.Lgs 159/2011).

Orbene, le verifiche attinenti al funzionamento del sistema amministrativo del Comune di Francofonte hanno condotto, invece, al riscontro di una sistematica inosservanza dei suddetti presidi normativi e, per conseguenza, alla quasi totale assenza di barriere o interventi funzionali idonei a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni criminali nel tessuto delle Pubbliche Amministrazioni.

Si fa riferimento, in particolare, al sostanziale mancato, scorretto o tardivo utilizzo, da parte del predetto Ente comunale, del sistema automatico di acquisizione della documentazione antimafia,



nei riguardi di soggetti che, a vario titolo, hanno intrattenuto rapporti o abbiano avuto "contatti qualificati" con la Pubblica Amministrazione.

Tali anomalie risultano evidenti non solo dall'analisi documentale riferita alle singole procedure, da cui ad esempio si rileva il ricorso improprio, per opere ed affidamenti nei settori considerati a rischio di infiltrazione, alla comunicazione antimafia in luogo dell'informazione (55 comunicazioni a fronte delle 6 richieste di informazione antimafia), ma anche e soprattutto da circostanze più eclatanti rappresentate dalle dichiarazioni rilasciate, nel corso delle singole audizioni, dai responsabili e dagli addetti ai vari settori dell'Ente e dal più evidente limite di abilitazione all'accesso al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia BDNA.

Quest'ultima, infatti, risulta attualmente conferita ad un solo operatore amministrativo, sig.ra *OMISSIS*, su una platea di 105 dipendenti e limitata, come emerge dalle dichiarazioni rilasciate da quest'ultima, al solo settore di propria competenza ed a 4/5 richieste annue, a fronte di un numero assai maggiore di contatti qualificati con la P.A.

Estratto del verbale di audizione del 25.08.25 di *OMISSIS*, operatore amministrativo presso il comune di Francofonte, la quale ha testualmente dichiarato:

ADR: di solito faccio circa 4/5 richieste l'anno.

ADR: non ricordo quando ho effettuato l'ultimo controllo.

ADR: in caso di responso negativo lo consegno l'esito al responsabile, poi non so questi che provvedimenti prenderà.

*ADR: non ho mai seguito un corso specifico, prima seguivo le direttive *OMISSIS*. Non conosco nemmeno quali siano le soglie relative a comunicazione o informazione antimafia, tanto è il portale a fornire lo schema d'inserimento.*

*ADR: Ricordo, per esempio, un caso di una ditta addetta alla RSU, il nome mi sembra *OMISSIS*. Quando ho fatto la richiesta per il certificato antimafia la pratica è stata posta in istruttoria e dopo qualche tempo (circa un anno ma non ricordo con precisione) è arrivato, tramite il portale, il messaggio relativo alla presenza di un'interdittiva che ho stampato e consegnato al responsabile dell'ufficio igiene e sanità.*

ADR: non mi sono mai chiesta se per gli altri settori ci sia qualcuno in possesso delle credenziali per accedere alla BDNA.

Di non minore rilevanza sono altresì gli elementi emersi dalle dichiarazioni rese dai segretari comunali e dai responsabili delle varie Aree amministrative, in cui è palese che le omissioni in tema di accertamenti antimafia rappresentino una *costante*, che la materia sia conosciuta per sommi capi e che le procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011 siano state sostanzialmente applicate *solo dopo* l'insediamento della Commissione ispettiva.

Estratto del verbale di audizione del 28.08.25 di *OMISSIS* Istruttore tecnico-responsabile del II e IV Settore Area Tecnica (manutenzioni, lavori pubblici ed ecologia) presso il comune di Francofonte, il quale ha testualmente dichiarato:

Adr: Per quanto riguarda gli affidamenti diretti non ho mai attuato nessun controllo antimafia perché sapevo che al di sotto della soglia di 150.000 euro non era prevista la richiesta in bdna.



ADR: sopra questa soglia, tramite ufficio contratti, segreteria e tramite il **OMISSIS** viene fatta la richiesta alla Sig.ra **OMISSIS** la quale effettua materialmente la richiesta in bdna.

ADR: da qualche giorno, comunque in seguito al vostro insediamento, mi sono informato se le procedure adottate fossero in regola. A tal punto mi venivano spiegate tali procedure dal **OMISSIS** il quale mi ha rassicurato circa la regolarità delle procedure.

ADR: io ho continuato l'operato del mio predecessore, il quale chiamava le ditte secondo un criterio di conoscenza diretta.

Estratto del verbale di audizione del 25.09.25 di **OMISSIS**, Istruttore tecnico-responsabile del II e IV Settore Area Tecnica (manutenzioni, lavori pubblici ed ecologia) presso il comune di Francofonte, il quale ha testualmente dichiarato:

D. Che controlli fate sulla ditta prima di affidare il lavoro, che controllo facevate e fate?

A.D.R. Non ne facevamo prima di controlli antimafia adesso sì, era sufficiente che la ditta si occupasse di quella materia. Prima non ne facevamo perché mi avevano detto che i controlli non erano previsti al di sotto di 150mila euro. Secondo me questo è l'unico criterio per decidere, questo me lo hanno detto OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS che se ne occupavano prima di me. Che io sappia al momento la soglia non è cambiata. Penso dovrebbe arrivare una circolare. In caso di dubbi sulla natura normativa chiedo al segretario generale.

D. Lo ha mai fatto in materia di cod. antimafia?

A.D.R. No mai

D. Se il lavoro è sopra soglia allora chiedete l'inserimento in BDNA e poi che facevate?

A.D.R. Se la BDNA è negativa non affidiamo, non so la tempistica perché la curano **OMISSIS** o la **OMISSIS**, è lei a ricevere la comunicazione e la riferisce a **OMISSIS** o in subordine a **OMISSIS**.

A.D.R. sul lavori urgenti non chiediamo alcuna certificazione antimafia. Questa è una mia decisione ovvero di seguire la prassi dei miei predecessori.

D. L'amministrazione comunale le ha mai dato un indirizzo in materia antimafia o delle procedure da seguire?

A.D.R. Non ricordo, se ci sono non ne sono venuto a conoscenza. Il segretario generale mi ha detto solo il discorso della soglia.

A.D.R. Il segretario generale ci ha detto, all'incirca settimana scorsa comunque dopo il vostro insediamento, di adottare misure più restrittive in materia antimafia e di fare controlli. Al momento è stata solo una discussione non abbiamo ancora ricevuto indicazioni su come comportarci, però ora stiamo facendo i controlli.

Estratto del verbale di audizione del 25.08.25 di **OMISSIS**, vicesegretario del comune di Francofonte e responsabile dell'ufficio ragioneria, il quale ha testualmente dichiarato:

ADR: Nel 2018 la parte coattiva della riscossione era affidata al consorzio stabile **OMISSIS**, che lavorava in maniera anomala perché gli uffici non avevano BBDD, si basavano su atti non numerati. Per tale motivo ho consigliato al sindaco di sanare tale situazione e revocare mandato a **OMISSIS**. Nel 2019 aumentiamo il flusso, nel post covid iniziamo attività incisiva e gli incassi aumentano e si stabilizzano nel 2025. Ora siamo a regime, ora in conto residui abbiamo incassato per alcuni tributi cifra maggiore rispetto all'intero 2024, come da dettagliata relazione che vi verrà consegnata.

ADR: In materia di controlli antimafia il comune so che non ha dato nessuna disposizione precisa. Non vi è nessun atto preciso, quanto meno non ricordo. Idem per quanto riguarda i controlli in bdna.

Da quanto sopra appare incontrovertibile l'assunto secondo cui il sistema dei controlli antimafia dell'Ente sia caratterizzato da una evidente farraginosità, arbitrarietà ed assoluta occasionalità a cui, dopo l'insediamento della Commissione, è conseguita una blanda ed infruttuosa azione riparatrice, certamente non utile ad arrestare l'emorragia di denaro pubblico, precedentemente elargito nei confronti di soggetti controindicati ai sensi della normativa antimafia.

Peraltro, dell'assoluta inefficacia delle verifiche e della sostanziale assenza di controlli non potevano non avvedersi i vertici dell'amministrazione comunale, che è certo abbiano operato con



assoluta arbitrarietà, ben lontani dai confini di legalità e verosimilmente proiettati a sopassedere alle inadempienze per produrre opportuni favoritismi.

In tale contesto si inseriscono, quali manifestazioni concrete delle criticità sopra evidenziate, le procedure di affidamento di lavori e servizi, nonché il ricorso all'affidamento in somma urgenza in favore di imprese connotate da profili critici, tra cui:

- *OMISSIS*., con sede in Francofonte, azienda presso cui risultano aver lavorato numerosi soggetti controindicati fra cui: *OMISSIS*, il quale è coniugato con *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*²² esponente del clan "Nardo" di Lentini, indicato dai collaboratori di giustizia quale "killer" fidato di *OMISSIS*, *OMISSIS*, figlia di tale ingombrante personaggio, risulta inoltre dipendente, della *OMISSIS*, azienda partecipata di cui socio unico è il Comune di Francofonte. Lo stesso Sindaco di Francofonte, *OMISSIS*, risulta aver ricoperto, dal 24.07.2007 al 04.09.2015, la carica di responsabile tecnico. Dal 27.07.2020 risultano essere stati destinati mandati di pagamento per complessivi euro 338.700,65, mentre la prima richiesta BDNA risale al 28.08.2020, data successiva a quella del primo affidamento.
- *OMISSIS*., con sede in Francofonte, che ha curato l'esecuzione di diversi lavori di somma urgenza, svolti negli anni 2019, 2021 e 2022, grazie ai quali ha percepito un totale di euro 321.656,39. Al riguardo, si evidenzia che il Comune di Francofonte non ha mai inserito richieste in BDNA e che tra i dipendenti risultano il citato *OMISSIS*, che ha ivi svolto attività lavorativa negli anni 2023 e 2024, e *OMISSIS* dal 01.03.2016 al 31.01.2017.
- IMPRESA INDIVIDUALE *OMISSIS*, con sede in Francofonte, azienda operante nel settore del noleggio di attrezzature di cui è titolare l'omonimo *OMISSIS*, personaggio gravato da vari precedenti e pregiudizi di polizia, che vanta una pluralità di frequentazioni con soggetti di rango apicale della consorteria mafiosa Nardo-Sambasile. Tale azienda risulta aver eseguito, a far data dal 21.12.2018, lavori di somma urgenza per importo pari ad euro 50.499,41. Anche in questo caso il comune di Francofonte ha operato un inserimento in BDNA postumo (05.11.2019 come persona fisica e 24.08.2020 come società) rispetto agli affidamenti;
- IMPRESA INDIVIDUALE *OMISSIS*, con sede in Francofonte, azienda operante nel settore edile, di cui è titolare l'omonimo *OMISSIS*,

²² Nato a *OMISSIS*.



- il quale, sebbene non gravato da pregiudizi penali di rilievo, è di fatto intraneo all'alveo della locale criminalità organizzata, clan Nardo, così come attestano le sue frequentazioni con *OMISSIS*²³, detto *OMISSIS*, (esponente del clan Nardo di Lentini), con *OMISSIS*, (operazione "Dionisio" accertava plurimi contatti con il fratello *OMISSIS* ed altri esponenti di vertice dei Clan Santapaola e Nardo), con il più volte citato *OMISSIS*, attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Palmi (RC), esponente del clan Nardo di Lentini, con *OMISSIS*, pluripregiudicato per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.) – esponente del clan Cappello Bonaccorsi. *OMISSIS*, inoltre, dal 04.03.2020 all'11.01.2021, è stato amministratore unico della *OMISSIS*, impresa controindicata ai sensi della normativa antimafia, come si dirà *infra*. Orbene, l'impresa individuale in questione, dal 2018 sino al 2025, risulta aver percepito, per l'esecuzione di lavori affidatigli dall'amministrazione *OMISSIS*, un totale di euro **541.549,50**, di cui 47.122,44 euro per lavori di "somma urgenza". A riguardo emerge sia stata effettuata una sola tardiva comunicazione in BDNA, in data 05.11.2019.
- ASSOCIAZIONE *OMISSIS*, con sede in Francofonte, finalizzata alla gestione delle acque potabili, di cui è rappresentante *OMISSIS*, personaggio con precedenti ed elementi di contiguità con il clan Nardo di Lentini. Detta azienda, per la quale il Comune di Francofonte non risulta abbia mai inserito richieste in BDNA, ha percepito somme complessive per euro **483.073,48**, quali pagamenti per la fornitura straordinaria, urgente ed indifferibile di acqua potabile all'acquedotto comunale. *OMISSIS*, in data 31.10.2025, è stato controllato in Francofonte mentre si trovava in compagnia di *OMISSIS*, fratello gemello del noto *OMISSIS*, di cui si parlerà nel dettaglio *infra*. Inoltre, emerge che *OMISSIS*, esponente del clan Nardo di Lentini, abbia percepito dalla suddetta associazione redditi per lavoro dipendente dal 2019 al 2021. A *OMISSIS*, è altresì da riferire la ditta *OMISSIS*, gestita dai figli che, pariteticamente alla sua impresa individuale, ha avuto rapporti qualificati con l'amministrazione comunale in violazione delle disposizioni antimafia (dal 2020 al 2025 ha percepito euro **18.996,99** per fornitura di materiale vario senza che sia stato effettuato alcun inserimento in BDNA).
- IMPRESA INDIVIDUALE *OMISSIS*, con sede in Francofonte, azienda attiva nel settore edile, di cui è titolare *OMISSIS*²⁴,

²³ Nato a *OMISSIS*.

²⁴ nato a *OMISSIS*.



il quale vanta precedenti penali per favoreggiamento e pregiudizi di polizia per estorsione. Gli accertamenti SDI sul conto di quest'ultimo, restituiscono forti elementi di contiguità con soggetti legati alla locale criminalità organizzata riferibile al clan Nardo di Lentini. Anche in questa occasione, l'Ente Comunale, a fronte della emissione di mandati di pagamento, riferiti ad affidamenti per interventi manutentivi nella rete idrica comunale, quantificabili in **euro 318.494,21** e riferibili agli anni intercorrenti fra il 2021 ed il 2025, non risulta abbia eseguito alcun inserimento in BDNA.

- *OMISSIS*, con sede in Piazza Armerina (EN), azienda operante nel settore edile (demolizione, costruzione e manutenzione di edifici civili pubblici/privati, industriali e monumentali) di cui è amministratore unico *OMISSIS*, personaggio controindicato ai sensi della normativa antimafia. Detta azienda risulta affidataria dei lavori pertinenti agli interventi sulle strade e sulle aree adiacenti il cimitero comunale, per i quali il comune di Francofonte, in data 25.03.2024, ha emesso, senza aver mai operato i doverosi inserimenti in BDNA, mandato di pagamento di **euro 29.807,40**. Particolare di rilievo risiede nel fatto che l'azienda *de qua*, in data 09.04.2024, è stata colpita da provvedimento interdittivo nr. 14203 della Prefettura di Enna, in cui si evince che il *OMISSIS* sia esponente della famiglia mafiosa di Aidone (EN). Tale tesi è altresì avvalorata dal decreto di sequestro n. 07/2024, emesso, ad ottobre 2024, dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, che disponeva il congelamento dell'intero capitale sociale della *OMISSIS*. Peraltro, dalla consultazione degli atti soggetti a imposta di registro risulta che in data 7.1.2023 è stato stipulato un contratto di appalto tra la società *OMISSIS* (committente), di seguito meglio dettagliata, e la *OMISSIS* per un valore di euro 966.262,00. Nel corso del 2023 e del 2024 è stato verificato che la *OMISSIS* ha emesso nei confronti della committente *OMISSIS* fatture per circa € 200.000,00.
- La *OMISSIS*, con sede in Francofonte, azienda attiva nel settore edile, che ha visto alternarsi nel suo direttivo una serie di personaggi che hanno ricoperto cariche di rilievo presso l'amministrazione comunale di Francofonte. Per primo *OMISSIS*, ex Assessore e Consigliere Comunale, socio di maggioranza e fratello dell'attuale amministratore unico *OMISSIS*, il quale vanta frequentazioni con soggetti legati alla locale criminalità organizzata tra cui *OMISSIS*, dipendente della citata ditta *OMISSIS*, collegata alla famiglia *OMISSIS*. Inoltre, *OMISSIS* è



convivente di *OMISSIS* che, dal 14.06.2018, ha ricoperto la carica di assessore comunale e che, allo stato, è funzionario ad elevata qualificazione, assunta dal 18.09.2023. Di maggior rilievo, è il fatto che lo stesso Sindaco *OMISSIS*, sia stato amministratore unico, dalla costituzione dell'azienda *de qua* fino al 05.10.2016, e che fino al 13.06.2018 ha detenuto delle quote nominali della *OMISSIS* che ha trasferito al nipote (figlio del fratello) *OMISSIS*. Altra nota di rilievo è che *OMISSIS* non è stata mai censita in BDNA, e che, sino al gennaio 2021, amministratore unico risultava essere il citato *OMISSIS*, sulle cui criticità si è riferito sopra. Si aggiunga che la società, così vicina al Sindaco *OMISSIS*, ha ora in esecuzione, in *project financing* con il Comune, la costruzione e gestione di loculi e cappelle cimiteriali.

- *OMISSIS*, che si occupa di servizi di assistenza domiciliare ed ha percepito mandati di pagamento del Comune di Francofonte dal 2018 al 2025 per euro 304.340,07 motivati dalla causale “*pagamento rette ricovero disabili mentali*”, senza che in BDNA figuri alcuna registrazione da parte del Comune che attesti l'adempimento delle incombenze statuite dal D.lgs. 159/2011. Al riguardo, si evidenzia che il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e Consigliere dal 07.06.2025, *OMISSIS*²⁵, vanta frequentazioni con esponenti del clan Dominante-Carbonaro.

6. *L'apparato politico, amministrativo e burocratico dell'ente: i rapporti di amministratori e dipendenti con le famiglie mafiose*

Delineata la figura del Sindaco e compiuto un primo *focus* su alcune delle imprese controindicate cui l'amministrazione comunale ha affidato rapporti di natura contrattuale, appare emblematico in questa sede fornire uno spaccato sugli esponenti politici o dell'apparato amministrativo burocratico (e sulle imprese a loro riconducibili) il cui tessuto parentale o relazionale rappresenta vincolo verso ambienti della locale criminalità organizzata.

Il Vicesindaco *OMISSIS* è cugina di primo grado di *OMISSIS*, moglie di *OMISSIS*, appartenente alla Famiglia *OMISSIS*, proveniente dai territori della mafia “Tortoriciana”, i cui componenti annoverano precedenti penali e numerose frequentazioni con esponenti di diverse famiglie mafiose.

L'Assessore *OMISSIS*, presente in entrambe le consiliature, annovera parentele ed affinità con soggetti con precedenti e frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata. In

²⁵ Nato a *OMISSIS*, residente a *OMISSIS*.



particolare, il fratello *OMISSIS*²⁶, titolare dell'impresa di onoranze funebri *OMISSIS*, oltre ad avere precedenti, annovera frequentazioni di rilievo anche recentissime, infatti lo scorso 5 gennaio 2026, veniva osservato in compagnia del già citato pregiudicato *OMISSIS*²⁷. Quest'ultimo, il 21 dicembre 2021, veniva tratto in arresto in esecuzione di ordine di carcerazione della Procura Generale della Corte di Appello di Catania, siccome ritenuto colpevole del delitto di associazione mafiosa pluriaggravata e condannato a espiare la pena di otto anni. Lo stesso, scarcerato il 07.07.2025, è ritenuto affiliato al clan mafioso Nardo.

Inoltre, nell'ambito dell'operazione Kronos, il 18 aprile 2016, è stato catturato da militari del R.O.S. dei Carabinieri di Catania che hanno dato esecuzione a una misura cautelare che interessava 28 soggetti indagati a vario titolo e che scaturiva da un'articolata attività investigativa finalizzata alla ricostruzione degli assetti organizzativi della famiglia mafiosa Santapaola/Ercolano, operante nella zona di Caltagirone, e le relazioni che quest'ultima aveva con altri gruppi mafiosi anche esterni alla provincia di Catania, in particolare con esponenti del clan Nardo di Lentini, relazioni volte, peraltro, alla gestione condivisa dei proventi estorsivi derivanti da appalti pubblici e privati.

OMISSIS, gravato da vari precedenti penali, risulta inoltre essere in contatto²⁸ con il noto *OMISSIS*, affiliato al Clan Nardo di Lentini.

L'anzidetta impresa di onoranze funebri *OMISSIS* è stata inaugurata nel 2023 con una cerimonia alla quale hanno partecipato i vertici del Comune, tra cui il Presidente del consiglio comunale *OMISSIS*.

In tale occasione, il Sindaco *OMISSIS* ha dato disposizioni verbali al Comandante *pro tempore* della Polizia Municipale, *OMISSIS*, per impiegare vigili urbani durante l'evento, nonostante la contrarietà del comandante stesso²⁹.

L'agenzia funebre è diventata rapidamente (in seguito all'arresto di alcuni componenti della famiglia *OMISSIS* e alle informazioni antimafia interdittive che hanno colpito le imprese ad essi riconducibili) la destinataria quasi esclusiva dei mandati di pagamento comunali per i funerali di

²⁶ Non ha altre cariche e/o partecipazioni in società.

²⁷ Nato a *OMISSIS*.

²⁸ Rapporto appurato da un controllo di polizia effettuato in data 04.01.2009 da personale della Staz. CC di Francofonte, nonché dalle immagini registrate sul profilo "Tik Tok" (profilo della *OMISSIS*; azienda individuale di cui è titolare firmatario *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*) in cui i due sono ritratti insieme e sotto la quale è stato inserito il post intitolato "Unici".

²⁹ Estratto del verbale di audizione di *OMISSIS* del 20.10.2025: "...omissis... Ho impiegato 3 vigili urbani... omissis... Disposizione che non compare nell'ordine di servizio perché impartita verbalmente del Sindaco trattandosi del fratello dell'assessore *OMISSIS*. Personalmente sono contrario me lo ha detto il sindaco di farlo... omissis...".



persone indigenti, tra cui quello di *OMISSIS*³⁰, figlio di *OMISSIS*³¹, reggente del clan Scalisi di Adrano, e di *OMISSIS*, moglie del capo clan e parente dei *OMISSIS*. Al riguardo, si evidenzia che *OMISSIS* è attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Rovigo a seguito di Provvedimento della Procura di Catania che ha coinvolto 10 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, connessi nelle gerarchie del clan "Scalisi", attiguo alla famiglia mafiosa "Laudani" di Catania.

Inoltre, si precisa che il funerale in parola, sebbene finanziato dal Comune come servizio per non abbienti, è stato caratterizzato da manifestazioni eclatanti, fuochi d'artificio e musiche neomelodiche, in netto contrasto con lo stato di indigenza dichiarato.

All'interno dell'agenzia lavora anche *OMISSIS*³², noto per le sue frequentazioni con esponenti dei clan "Santapaola" e "Cappello Bonaccorsi", come *OMISSIS*³³ e *OMISSIS*³⁴.

Parallelamente, la *OMISSIS*³⁵, figlio di *OMISSIS*, ha ottenuto finanziamenti comunali per lavori di ripristino di immobili danneggiati da incendi. Anche in questo caso emerge un legame significativo, poiché *OMISSIS* è stato controllato dalle forze dell'ordine insieme a *OMISSIS*³⁶, figlio del *OMISSIS*.

L'Assessore *OMISSIS*, infine, risulta essere stato a sua volta dipendente della *OMISSIS* e, in passato, è stato identificato insieme al fratello *OMISSIS*³⁷ e a *OMISSIS*³⁸, quest'ultimo legato per via familiare al predetto clan "Scalisi".

³⁰ Nato a *OMISSIS*, ucciso il 20.04.2025 a Francofonte da *OMISSIS*.

³¹ Nato a *OMISSIS*.

³² Nato a *OMISSIS*, precedente titolare della ditta *OMISSIS*, soggetto con precedenti per armi e stupefacenti.

³³ Nato a *OMISSIS*, pluripregiudicato, affiliato del Clan Santapaola che vanta precedenti per furto, omicidio doloso, porto abusivo e detenzione di armi, rapina, ricettazione, stupefacenti artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990.

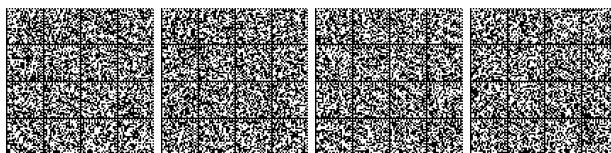
³⁴ Nato a *OMISSIS*, pluripregiudicato, affiliato al Clan Cappello Bonaccorsi che vanta precedenti per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti.

³⁵ Nato a *OMISSIS*, residente a Francofonte (SR) *OMISSIS*.

³⁶ Nato a *OMISSIS*.

³⁷ Nato a *OMISSIS*.

³⁸ Nato a *OMISSIS*, gravato da precedenti per traffico di stupefacenti, fratello di *OMISSIS* (nata a *OMISSIS*), madre di *OMISSIS*, coniuge di *OMISSIS*, esponente di spicco del Clan Scalisi di Adrano.



L'Assessore *OMISSIS* è padre di *OMISSIS*³⁹, che annovera diverse frequentazioni, tra cui spicca quella con *OMISSIS*⁴⁰ con precedenti per associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È, altresì, fratello di *OMISSIS*⁴¹, con precedenti per corruzione e frequentazione con il già citato *OMISSIS*, soggetto con numerosi precedenti penali con condanne per associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e altri reati a vario titolo, dal 1995 al 2021.

L'Assessore - Consigliere Comunale *OMISSIS* è figlio di *OMISSIS*⁴², che annovera numerosi precedenti ostativi ed è stato indagato unitamente a vari soggetti con precedenti per mafia (operazione "Morsa") condotta dalla D.D.A. di Catania per associazione mafiosa

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 416 bis c.p. e artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90). Lo stesso è stato più volte accostato, dapprima al sodalizio mafioso denominato "Clan Nardo" e successivamente alla cosca "Nicosia".

L'ex Assessore ed attuale Presidente del Consiglio Comunale *OMISSIS* ha frequentazioni con *OMISSIS*⁴³, con precedenti per associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. insieme a *OMISSIS*⁴⁴. E' figlio di *OMISSIS*⁴⁵, con pesanti precedenti e frequentazioni con numerosi soggetti controindicati tra cui il citato *OMISSIS*, *OMISSIS*, pregiudicato anche per omicidio doloso e con condanna ostativa (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990) riferibile al Clan Nardo di Lentini, con *OMISSIS*, arrestato insieme ad altri soggetti legati al clan Nardo di Lentini, con *OMISSIS*, pluripregiudicato anche per art. 416 bis c.p., con *OMISSIS*, con il noto *OMISSIS*, con *OMISSIS*, arrestato per art. 74 D.P.R. 309/1990 insieme a soggetti vicini al clan Nardo di Lentini nonché con *OMISSIS*⁴⁶, con precedenti anche per omicidio doloso in concorso con la famiglia *OMISSIS*.

Lo stesso è anche fratello di *OMISSIS* che ha frequentazioni⁴⁷ con *OMISSIS* che in data 16.06.2022 è stato raggiunto da misura cautelare non detentiva per associazione di tipo mafioso

³⁹ nato a *OMISSIS*.

⁴⁰ nato a *OMISSIS*.

⁴¹ Nato a *OMISSIS*.

⁴² Nato a *OMISSIS*.

⁴³ Nato *OMISSIS*, con numerosi precedenti penali relativi a stupefacenti e associazione di tipo mafioso anno 2018.

⁴⁴ Nato a *OMISSIS*.

⁴⁵ Nato a *OMISSIS*.

⁴⁶ Nato a *OMISSIS*.

⁴⁷ Oltre ad essere stata controllata in data 07.10.2019 con *OMISSIS*, tra il 2018 e il 2020 risultano inserite presso la Banca Dati SDI delle denunce di smarrimento e furto in abitazione presentate dalla *OMISSIS*, che lo indicava come suo compagno convivente.



(art. 416 bis C.P.) e art. 74 comma 1 D.P.R. 309/1990 (nota Operazione Agorà – Clan Nardo di Lentini).

L'assessore *OMISSIS* è inoltre marito di *OMISSIS*, cugina del noto *OMISSIS* nonché fratellastro di *OMISSIS*⁴⁸, che ha frequentazioni con soggetti con precedenti ostativi quali *OMISSIS*⁴⁹, con precedenti per art. 416 bis C.P. e stupefacenti artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 e con *OMISSIS* (per cui si rimanda *infra*).

Ad evidenziare l'ulteriore intreccio, si evidenzia che *OMISSIS* è compagno convivente di *OMISSIS*⁵⁰, **consigliera comunale dal 04.07.2018 e Vicepresidente del Consiglio dal 30.06.2023**. Ed ancora, lo stesso è titolare firmatario della omonima ditta individuale⁵¹, esercente "*Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse*", socio all'80% della *OMISSIS* in liquidazione⁵², di cui altro socio è *OMISSIS*, che risulta frequentarsi con *OMISSIS*, figlio del citato *OMISSIS* e con *OMISSIS*, figlio dell'attuale *OMISSIS*. Peraltro, si rappresenta che *OMISSIS* e *OMISSIS*, fanno parte della squadra di calcio *OMISSIS*⁵³, nella quale giocano pure *OMISSIS*, classe 2000, e *OMISSIS*, classe 2002, figli dei noti *OMISSIS* e *OMISSIS*. Nella stessa squadra è anche il figlio del *OMISSIS*, ossia *OMISSIS*. Quest'ultimo elemento, anche se apparentemente avulso dai temi prettamente amministrativi, è indicativo dei legami di conoscenza e amicizia intercorrenti tra membri di famiglie di amministratori e di mafiosi.

L'ex Assessore *OMISSIS* (Giunta 2018) è poi il Presidente della "PRO LOCO IDRIA FRANCOFONTE" che, come già detto, ha percepito mandati di pagamento del Comune di Francofonte dal 2021 al 2025 pari a euro 1.335.320,45 per "*concessione contributo economico, affidamento organizzazione e gestione di attività, realizzazione manifestazioni*". Lo stesso è marito di *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*⁵⁴, soggetto pregiudicato che annovera frequentazioni con il citato *OMISSIS*.

⁴⁸ Nato a *OMISSIS*.

⁴⁹ Nato a *OMISSIS*.

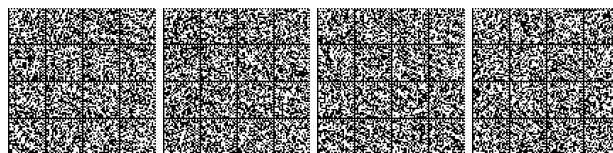
⁵⁰ Nata a *OMISSIS*.

⁵¹ *OMISSIS*, sede a Francofonte (SR) via *OMISSIS*, attività connesse con le lotterie e le scommesse.

⁵² *OMISSIS*, sede a Francofonte (SR) via *OMISSIS*.

⁵³ Con sede a Francofonte (SR), Piazza *OMISSIS*.

⁵⁴ Nato a *OMISSIS*, deceduto il *OMISSIS*.



La Consigliera Comunale di maggioranza per entrambi i mandati *OMISSIS*⁵⁵ rileva poi per complessi ed interessanti intrecci. La stessa è figlia di *OMISSIS*⁵⁶ e di *OMISSIS*⁵⁷, quest'ultimo fratello di *OMISSIS*⁵⁸ e *OMISSIS*⁵⁹.

La famiglia *OMISSIS* risulta ben inserita all'interno del Comune di Francofonte, sia con la predetta consigliera comunale, sia con la madre *OMISSIS*, dipendente ASACOM della Francofonte Multiservizi, sia con *OMISSIS*⁶⁰, sorella gemella di *OMISSIS*, che ha percepito somme dai mandati dell'Ente Comunale non solo per *"onorari componente seggio elettorale e presidente di seggio"* ma anche per *"affidamento incarico professionale di supporto per il potenziamento della comunicazione e della cura dell'immagine visiva con riferimento alle attività promozionali ed istituzionali dell'ente"*.

Del nucleo familiare della *OMISSIS* si evidenziano, peraltro, il padre *OMISSIS*, tra l'altro, Consigliere e Presidente del consiglio di amministrazione della *OMISSIS*, unica impresa portata dal Comune, in delegazione insieme al Sindaco e a

rappresentanti dell'Ente, alla Manifestazione Fieristica di Dubai quale impresa testimone delle eccellenze francofontesi. Lo stesso *OMISSIS* annovera precedenti di Polizia e diverse frequentazioni ostative con il citato *OMISSIS*, detto *OMISSIS*, con precedenti per furto, ricettazione, estorsione, detenzione abusiva armi e munizioni, omicidio doloso e art. 416-bis c.p. associazione di tipo mafioso (clan Nardo), condannato a 30 anni dalla Corte d'Appello di Catania il 16.03.2023, con *OMISSIS*⁶¹, con il citato *OMISSIS* e con *OMISSIS*⁶².

La predetta Consigliera *OMISSIS* è, inoltre, nipote di *OMISSIS*, pregiudicato e menzionato nel proc. pen. n. 2211/2000 instaurato dalla Procura della Repubblica - DDA di Catania (Operazione "Dionisio"), per aver rapporti con soggetti legati al clan Santapaola tra cui, oltre al fratello *OMISSIS*, con il citato *OMISSIS* - "killer" fidato esponente del clan Nardo.

La stessa è altresì nipote del citato *OMISSIS*, pluripregiudicato per truffa e stupefacenti artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 (clan Santapaola - Operazione Dionisio) nonché, come anzidetto, è figlia di *OMISSIS* che, pur essendo titolare firmataria dell'impresa individuale *OMISSIS* è operatore "ASACOM FRANCOFONTE" assunta prima dalla MELILLI SERVIZI.

⁵⁵ Nata a *OMISSIS*.

⁵⁶ Nata a *OMISSIS*.

⁵⁷ Nato a *OMISSIS*.

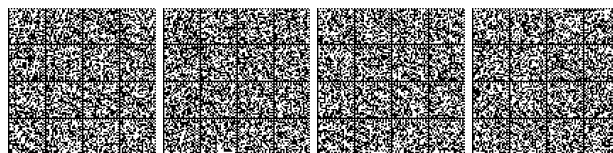
⁵⁸ Nato a *OMISSIS*.

⁵⁹ Nato a *OMISSIS*.

⁶⁰ Nata a *OMISSIS*, residente in Francofonte via *OMISSIS*. Coniugata con *OMISSIS* nato il *OMISSIS*. Figlio di *OMISSIS* e *OMISSIS*.

⁶¹ Nato a *OMISSIS*.

⁶² Nato a *OMISSIS*.



s.r.l. ed ora in prosecuzione, in applicazione di clausola sociale, presso la Francofonte Multiservizi, società partecipata con socio unico il Comune di Francofonte.

Per completezza d'informazione, si rappresenta che vari membri della famiglia *OMISSIS* hanno fruito di assistenze e compensi a vario titolo da parte del Comune di Francofonte. Peraltro, dalle dichiarazioni rese in audizione da *OMISSIS*, ex comandante della Polizia Municipale, emerge il ruolo della *OMISSIS* e la sua appartenenza a famiglia "controindicata" in relazione ai rapporti dell'Amministrazione con la famiglia *OMISSIS*: i rapporti con l'Amministrazione relativamente alle riparazioni delle autovetture comunali sono stati infatti tenuti con lei prima che con l'Assessore *OMISSIS*.

Per concludere il quadro delle criticità riferite agli amministratori comunali, si ricorda che l'ex **Consigliere Comunale** *OMISSIS*, con precedenti, è moglie di *OMISSIS*, parimenti con precedenti. La stessa ha ricoperto l'incarico di consigliere della già citata impresa *OMISSIS*, esercente l'attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità della quale Presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore unico è *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, più volte menzionato.

Ed infine, la **Consigliera Comunale** *OMISSIS* è dipendente della Cooperativa Sociale *OMISSIS* che gestisce per conto del Comune di Francofonte i servizi di accoglienza SPRAR/SIPROIMI/SAI. La stessa è sorella di *OMISSIS* controllato anche con *OMISSIS*⁶³, con precedenti per associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.

Se, con riferimento agli Amministratori — attuali e precedenti — sono state rilevate le suddette parentele, affinità e frequentazioni critiche, variamente interconnesse e intrecciate tra loro, analoghe conclusioni emergono anche dall'analisi condotta dalla Commissione sui rapporti parentali e sulle frequentazioni di alcuni **dipendenti ed ex dipendenti in servizio nel periodo esaminato**. Si richiamano, in questa sede, solo i casi di maggiore interesse, rinviando per il resto a quanto dettagliatamente esposto nella citata relazione.

➤ *OMISSIS*, operatore esperto, è convivente di *OMISSIS*, con precedenti penali e frequentazioni con il citato *OMISSIS*, "killer" fidato del clan Nardo;

➤ *OMISSIS*, funzionario qualificato, annovera diversi precedenti penali e frequentazioni con il cennato *OMISSIS*, nonché con *OMISSIS*,

⁶³ Nato il *OMISSIS* (SR), con numerosi precedenti penali relativi a stupefacenti e associazione di tipo mafioso anno 2018.



deceduto a seguito di agguato mafioso e con il citato *OMISSIS*⁶⁴. Lo stesso è anche amministratore unico (dal 07.10.2025) dell'impresa *OMISSIS*. Si soggiunge, che la figlia *OMISSIS* riveste il ruolo di tesoriere della PRO LOCO di Francofonte ed è stata controllata in compagnia di *OMISSIS*⁶⁵, figlia di *OMISSIS*, appartenente al clan mafioso Nardo, attualmente ristretto per l'espiazione della pena dell'ergastolo per i reati di omicidio, soppressione e occultamento di cadavere, associazione per delinquere di tipo mafioso. Inoltre, anche la moglie di *OMISSIS*, *OMISSIS*, è operatore esperto alle dipendenze del Comune;

➤ *OMISSIS*, funzionario qualificato, ricopre l'incarico di Vicepresidente del Consiglio Direttivo della PRO LOCO. La stessa, prima di essere assunta in data 05.02.2024, ha avuto affidati ininterrottamente dal 2021 al 2024 incarichi esterni dal Comune di Francofonte con determinate di *"affidamento temporaneo esterno a libero professionista per attività supporto amministrativo progetto sprar/siproimi"* (diventato poi SAI) in relazione ai progetti su servizi di accoglienza e integrazione, finanziati dal Servizio Centrale del Ministero dell'Interno e dall'ANCI. Per tali incarichi la *OMISSIS* ha ricevuto mensilmente la somma di euro 1.500 per un totale di euro 40.810,32;

➤ *OMISSIS*, risulta essere componente della PRO LOCO di Francofonte. È figlia di *OMISSIS*, con precedenti penali e di polizia, più volte arrestato. Lo stesso, dopo l'uscita di scena, dapprima delle cosche "Caruso" e "Navanteri-Mallia" e successivamente di quelle riconducibili alle famiglie "Nicosia" e Campailla", unitamente al fratello *OMISSIS* ed ai fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS*, hanno cercato di imporre la loro autorità a Francofonte, finanziandosi con la commissione di vari reati;

➤ *OMISSIS*, nominato il 23 agosto 2018 ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 267/2000 quale responsabile del III settore dei lavori pubblici ha lavorato per il Comune di Francofonte dal 23.08.2018 al 09.06.2021, è stato tratto in arresto il 15.12.2021⁶⁶ per il delitto di concussione aggravata. A suo carico diversi precedenti penali. L'attività della commissione ha consentito di accertare rapporti di collaborazione fra *OMISSIS* e *OMISSIS*, cugino del boss detenuto Nardo Sebastiano detto "Neddu";

➤ *OMISSIS*, dirigente contabile del II Settore, con incarico conferito nel 2018 ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, attualmente ricopre gli incarichi di istruttore direttivo contabile, vicesegretario generale, responsabile *ad interim* dell'Area Finanziaria e Tributaria, presidente

⁶⁴ *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*.

⁶⁵ *OMISSIS*, nata a *OMISSIS*.

⁶⁶ O.C.C. n.15227/2021 R.G.N.R. e n.9983/2021 R.G. GIP del 17.12.2021.



dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e responsabile dell'ufficio economato. Lo stesso, già Assessore nella Giunta comunale di Melilli (SR), risulta deferito all'Autorità Giudiziaria per associazione per delinquere e abuso d'ufficio. Inoltre, è stato fermato e controllato in compagnia del pregiudicato OMISSIS⁶⁷, organico alla famiglia mafiosa Nardo con area di incidenza criminale nella provincia Nord di Siracusa e costola dell'organizzazione criminale Santapaola/Ercolano:

➤ OMISSIS, ha lavorato per il Comune di Francofonte in qualità di Comandante della Polizia Municipale. In data 3 luglio 2007 veniva deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, unitamente ad altre 97 persone, in quanto ritenuto responsabile dei delitti, tra gli altri, di cui agli artt. 416 *bis* e 629 c.p., 73 e 74 d.P.R. 309/90 – fatti commessi in Paternò (CT) dal maggio 2004 al marzo 2006. In particolare, gli indagati avevano instaurato nella città della provincia etnea un clima di terrore, avvalorando le loro azioni con il fatto di essere armati e inseriti nel sodalizio criminale mafioso denominato "Morabito Rapisarda", gruppo mafioso affiliato alla più ampia associazione criminale mafiosa denominata "Laudani-Mussi di Ficurinia";

In ultimo, appare emblematico l'incarico conferito con determina dirigenziale dall'architetto OMISSIS, allora responsabile del III Settore, a OMISSIS di supporto al RUP per i lavori di rifacimento totale della pavimentazione stradale della SP 27 Passaneto. In particolare, la Commissione di Indagine ha evidenziato che, nell'elenco degli incarichi per collaborazioni esterne fornito dal Comune, il nome di OMISSIS è indicato senza luogo e data di nascita.

Al riguardo, per completezza, si rappresenta che OMISSIS è l'abiatco di OMISSIS⁶⁸, che a sua volta è fratello di OMISSIS⁶⁹ padre di OMISSIS, detto "Neddu" Nardo. Inoltre, da ulteriori verifiche compiute dalla Commissione, è stato acclarato che il fratello del predetto OMISSIS, OMISSIS⁷⁰, è stato uno degli autisti di OMISSIS, detto "Neddu" a Crapa, appartenente anch'egli al clan Nardo di Lentini e arrestato, dopo un lungo periodo di latitanza, nello stato di Malta.

Inoltre, in merito ai rapporti tra OMISSIS ed il OMISSIS si soggiunge che nell'ambito della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto per il reato di concussione aggravata, il denunciante dichiarava di essere stato spinto dallo stesso OMISSIS a conferire una consulenza esterna ad un soggetto di sua fiducia e gli inviava, a tal riguardo, tramite *whatsapp*, i dati dell'Ingegnere

⁶⁷ Nato a OMISSIS, con precedenti per estorsione (condannato ad anni 8 di reclusione) e reati contro il patrimonio in genere.

⁶⁸ nato a OMISSIS.

⁶⁹ nato a OMISSIS.

⁷⁰ nato a OMISSIS.



OMISSIS. Invero, dalle dichiarazioni del denunciante, si evince che OMISSIS gli aveva rappresentato che avrebbe depositato la perizia suddetta solo nel momento in cui sarebbe stato firmato l'incarico all'Ingegnere OMISSIS.

7. La gestione dei rifiuti

Con riferimento al tema dei rifiuti, si rappresenta che la Commissione ha verificato che il Comune di Francofonte, ben lungi dal procedere con la predisposizione di una gara settennale secondo le procedure previste dalla normativa vigente, nel periodo 2018/2025, ha affidato, con molte proroghe tecniche, il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani a varie ditte.

Tra queste si evidenzia la *OMISSIS*⁷¹ che il 07/08/2020 è stata destinataria di interdittiva antimafia n. 102539 della Prefettura di Palermo e, ciò nonostante, è stata ammessa a continuare il servizio, come dichiarato dal responsabile del Settore - *OMISSIS* - nella sua relazione sulla situazione dei rifiuti.

Successivamente, il servizio è stato affidato alla citata *OMISSIS*⁷² che ha in atto fruito di ben tredici proroghe. Invero, normativamente, la proroga dovrebbe essere “*strumento eccezionale e temporaneo, ammesso solo se previsto nel bando e nei documenti di gara, per garantire la continuità del servizio nelle more dell'aggiudicazione di una nuova procedura. Deve essere limitata allo stretto necessario, motivata da ragioni oggettive non imputabili alla stazione appaltante*”.

Inoltre, va evidenziato che la peculiarità del settore riguarda la continuità del servizio e la tutela occupazionale del personale impiegato (cosiddetta “clausola sociale”), e che per garantire entrambe le esigenze le norme nazionali e i CCNL prevedono specifici meccanismi volti ad assicurare la continuità del servizio e a regolare l'assunzione e il trasferimento dei dipendenti in caso di cambio del gestore. Ebbene, dall'esame dei dipendenti della *OMISSIS* sono emersi soggetti con pesanti controindicazioni, più volte richiamati *supra*, quali: *OMISSIS*⁷³, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*⁷⁴.

⁷¹ Con sede a *OMISSIS* (PA), *OMISSIS*.

⁷² con sede nel comune di Siracusa in *OMISSIS*.

⁷³ Padre del noto *OMISSIS*, più volte citato, che è subentrato al figlio nel servizio di raccolta rifiuti.

⁷⁴ Figlio di *OMISSIS* e nipote del noto *OMISSIS*.



Tutti gli elementi sopra illustrati, ed in particolare le irregolarità e le anomalie procedurali, la stretta frequentazione tra il Sindaco, *OMISSIS*, e soggetti mafiosi, la cattiva amministrazione, l'opacità e un generale disordine amministrativo hanno fatto emergere un diffuso quadro di illegalità in diversi settori del Comune di Francofonte, rivelatosi funzionale al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui all'organizzazione egemone sul territorio, evidenziandosi una grave e chiara permeabilità dell'Ente comunale ad interessi direttamente o indirettamente collegati alla criminalità organizzata.

A ben guardare, infatti, emerge che effettivamente il Sindaco si sia circondato di "fedelissimi" che, anche nei rapporti con la Commissione, hanno dimostrato di saper ben dissimulare competenze e navigata esperienza, e che, quindi la precarietà funzionale sia in qualche modo strumentale alla predisposizione ed adozione di atti che, al di là della formale legittimità e spesso anche in mancanza di questa, siano idonei a raggiungere lo scopo.

In tale contesto può ascriversi anche la scarsa collaborazione data da responsabili e dipendenti del Comune che, dietro un'apparente disponibilità, hanno appesantito l'attività della Commissione producendo i documenti richiesti in modo a volte illeggibile, a volte monco, ed addirittura, come si è riscontrato nella relazione, omettendo proprio di consegnarne.

In generale, è emersa una significativa ingerenza degli organi politici, primo fra tutti il Sindaco nelle attività di gestione dei responsabili dei settori, in violazione del principio di separazione fra le due funzioni.

Al di là delle iniziative, meramente formali, assunte, tali circostanze hanno determinato un'evidente e prolungata soggezione degli amministratori e della struttura al condizionamento illecito integrante i presupposti di cui all'art. 143 TUEL, potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della "macchina" amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti "controindicati" (*Cons. di Stato, Sez. III, n. 2895/13; TAR Lazio n. 10049/16*).

Invero, le innumerevoli, ripetute e consolidate "distorsioni" di carattere amministrativo non possono certo imputarsi ad una generica e distratta "*mala gestio*" ma, piuttosto, ad una colpevole inerzia nel porre in essere i necessari correttivi per allineare l'attività amministrativa alle regole del buon andamento, dell'imparzialità dell'amministrazione ed al regolare funzionamento dei servizi affidati all'amministrazione comunale.

Le predette distorsioni hanno condotto ad affidare servizi ed erogare somme anche cospicue ad appartenenti alle note famiglie mafiose che hanno sostenuto *coram populo* la candidatura di *OMISSIS*.



Si soggiunge infine che l'esame complessivo dei singoli settori dell'Ente non solo evidenzia la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'articolo 143 TUEL, ma sottolinea la sussistenza di una significativa rete di collegamenti e vicinanze dalla quale può dedursi l'esistenza del condizionamento da parte di soggetti ritenuti contigui a consorterie malavitose.

Si tratta di elementi rilevanti che attengono a tutti gli aspetti dettagliatamente analizzati da cui scaturisce un quadro indiziario complessivo che presenta elementi sufficienti a valutare lo scioglimento degli organi ordinari del Comune di Francofonte.

Giova, in particolare, ricordare che per giurisprudenza consolidata è la semplice presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata a giustificare lo scioglimento anche laddove non vi sia una puntuale dimostrazione della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata o non sussistano ipotesi di responsabilità personali anche penali, degli amministratori o dei funzionari.

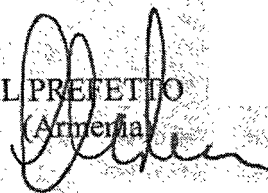
Peraltro, il giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del "più probabile che non", è applicabile anche allo scioglimento del Consiglio comunale che ha funzione anticipatoria e non sanzionatoria (*Cons. Stato, III, n. 197/2016*).

Alla luce di quanto sopra delineato e a conclusione dell'approfondita analisi svolta, i componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in data odierna ed integrato come sopra detto, hanno condiviso, all'unanimità, le valutazioni e le conclusioni dell'Organo ispettivo.

La scrivente, preso atto anche dell'unanime, motivato, parere favorevole manifestato dai componenti del Comitato circa la proposta di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Francofonte, ritiene conclusivamente che allo stato degli atti emergano, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, concreti, univoci e rilevanti elementi - comprovati dalle risultanze dell'unita relazione - su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi.

Quanto sopra rappresentato, pertanto, si rassegna per le conseguenziali valutazioni.

IL PREFETTO
(Armeria)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2026.

Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 680, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto del Fondo stesso tra i comuni interessati;

Visto l'art. 6-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica»;

Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla *a*) alla *d-quater*), lettera *d-septies*) e lettere dalla *dnonies* alla *d-terdecies*) della legge n. 232 del 2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 681, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in base al quale il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, per l'anno 2026, è:

a) ripartito, quanto a euro 3.753.389.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di euro 66.000.000, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera *a*) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.900.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b*) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b*) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma - pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente eventualmente rettificata - variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;

d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;

d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a*) a *d-bis*) presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun



comune. In caso di insufficienza delle risorse, il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata all'incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);

d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1 della medesima legge n. 232 del 2016;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018;

d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;

d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione «servizi sociali»;

d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 75.996.252 per effetto dell'art. 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

d-terdecies) a decorrere dall'anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012, è fissato in euro 69.622.195 nell'anno 2026, in euro

69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438;

Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che la lettera c) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard* approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard* di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate»;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previ-



sto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 1, comma 783, della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge n. 232 del 2016 in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 e che restano, altresì, fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale;

Considerato, pertanto, che la quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire con il presente provvedimento è pari a euro 6.887.700.365;

Vista la nota di aggiornamento della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2026 approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 14 ottobre 2025 e riapprovata, con modificazioni, nella seduta del 15 gennaio 2026;

Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di solidarietà comunale approvata nella seduta del 13 ottobre 2020 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*;

Vista la nota metodologica concernente l'adozione della stima della capacità fiscale per l'anno 2026 dei comuni delle regioni a statuto ordinario, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 14 ottobre 2025 e riapprovata, con modificazioni, nella seduta del 15 gennaio 2026;

Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* del 15 gennaio 2026 espresso sulla nota metodologica che descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 21 gennaio 2026, ai sensi del comma 451, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026

1. Per l'anno 2026 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a euro 2.768.800.000, di cui all'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della legge n. 232 del 2016, pari a euro 3.753.389.000, al netto della riduzione di euro 14.171.000 in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;

c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di euro 25.000.000;

d) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;

e) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quater), della legge n. 232 del 2016, pari a euro 672.000.000;

f) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-septies), della legge n. 232 del 2016, pari a euro 1.077.000.

2. Per l'anno 2026 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è prededotto il contributo, sino all'importo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.

Art. 2.

Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026

1. Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026, di cui all'art. 1, comma 1, compresa la quota di cui all'art. 8, comma 2 del presente decreto, è stabilito nel complessivo importo di euro 6.887.700.365 al netto di euro 304.905.791,79 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 8, comma 4, di cui euro 250.000.000 già iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 129, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarietà comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768.416.596,61, determinata per ciascun



comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune è indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 per i comuni delle regioni a statuto ordinario

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2026 ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2025. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti dagli effetti a regime delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 settembre 2025, mediante l'utilizzo dell'accantonamento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016, l'ottanta per cento della quota del Fondo di solidarietà comunale relativa, per l'anno 2026, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, è accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali, ed i fabbisogni standard, entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 15 gennaio 2026, e assoggettati alla metodologia di esclusione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della medesima Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026 la capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata nella misura dell'ottantacinque per cento.

3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 2 è riportato nell'allegato 2 (colonna 8).

Art. 4.

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2025. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti dagli effetti a regime delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 settembre 2025, mediante l'utilizzo

dell'accantonamento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024.

2. Per i singoli comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna il valore di riferimento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato 2 (colonna 7).

Art. 5.

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) con attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 2

1. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a 3.753.389.000 euro, al netto della riduzione di 14.171.000 euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI, congiuntamente alla quota di cui all'art. 1, comma 2, di euro 64.740.376,50 destinata alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, sono ripartite tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 2 (colonne da 9 a 13).

2. L'allegato 2 (colonna 15) riporta la somma dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del risultato delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle assegnazioni per correzioni puntuali di cui all'allegato 2 (colonna 14). A tale importo, che viene riportato nell'allegato 3 (colonna 1), si applica il correttivo di cui all'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 2).

3. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è rettificato con l'applicazione del correttivo di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 3).

4. Per i comuni fino a 5.000 abitanti l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 3 è rettificato con l'applicazione dell'integrazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-ter) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 4).

5. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 è incrementato della dotazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quater) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 5).

6. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna il valore totale risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 5 è riportato distintamente nell'allegato 3 (colonna 6).

Art. 6.

Esclusione del comune di Roma Capitale dall'applicazione delle modalità di riparto con finalità perequative di cui all'art. 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. A decorrere dall'anno 2026, in attuazione dell'art. 1, comma 449, lettera d-terdecies) della legge n. 232 del 2016, al comune di Roma Capitale non si applicano le



modalità di riparto di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 449. Per l'anno 2026 il versamento a carico del comune di Roma Capitale, a titolo di risorse storiche e perequazione, risulta pari a 79.622.195 euro.

2. A decorrere dall'anno 2026, l'importo della quota dell'IMU, trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, risulta pari a 217.035.438 euro su base annua.

3. Per l'anno 2026, le modifiche di cui all'art. 1, commi 680 e 681, della legge n. 199 del 2025 determinano un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale pari a 15 milioni di euro.

Art. 7.

Accantonamento per l'anno 2026

1. Per l'anno 2026 è costituito un accantonamento di euro 7.000.000 sul Fondo di solidarietà comunale.

2. L'accantonamento di cui al comma 1 è prioritariamente destinato, per un importo pari a 5.378.224 euro, alla compensazione degli effetti conseguenti all'esclusione del comune di Roma Capitale dall'applicazione delle modalità di riparto con finalità perequative di cui all'art. 1, comma 449, lettera *c*), della legge n. 232 del 2016.

3. La restante parte dell'accantonamento è destinata a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

4. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento è calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2026, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui ai commi 3 e 4 decorrono dall'anno 2026 e la quota disponibile dell'accantonamento non utilizzato di cui al comma 1 è destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8.

Determinazione della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 3 (colonna 6) è riportata nell'allegato 4 (colonna 1).

2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4 (colonne 2 e 3).

3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, (colonne 1, 2 e 3) determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2026 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, riportato nell'allegato 4 (colonna 4).

4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4 (colonne 1, 2 e 3) determina per i singoli comuni un'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2026 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, il cui importo è riportato nell'allegato 4, (colonna 5). In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.

5. Ove l'Agenzia delle entrate -Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2026 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.

Art. 9.

Compensazioni finanziarie per l'anno 2026

1. Per l'anno 2026 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 8, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 10.

Erogazioni di risorse per l'anno 2026

1. Per l'anno 2026, il Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale in base all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2026, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 11.

Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2026 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4 (colonna 5), o derivanti dall'applicazione dell'art. 9 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le



relative somme dall'IMU riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione è effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2026. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate -Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1996

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile nel sito internet del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale» al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale>, contenuto «I DECRETI».

26A03748

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2026.

Fondo per lavoratori socialmente utili. Annualità 2026.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dall'art. 1, comma 690, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e rideterminato in 99 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

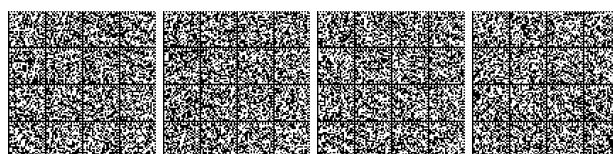
Visto l'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, che destina a decorrere dall'anno 2018 l'importo di 100 milioni di euro e rideterminato in 99 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 1, comma 27, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi al contributo a favore della Regione Calabria per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 10, comma 11, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di euro 890.000 per l'anno 2023 al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi alla sospensione dei versamenti allo stato di previsione dell'entrata dello Stato degli utili di gestione risultanti dal conto economico dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 31, comma 6-*quinquies*, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di euro 1.000.000 per l'anno 2024 al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi al progetto di cardioprotezione di Roma Capitale in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»



e, in particolare, l'art. 11, comma 2, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di euro 1.911.400 per l'anno 2023 al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi al servizio di pubblica utilità «1500» garantito dal Ministero della salute;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 223 recante «Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 13 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» con la quale è stata apportata la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'importo di 2.883.759 a decorrere dall'anno 2024 a favore del Consiglio superiore della Magistratura;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28 recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» e, in particolare, l'art. 3 comma 2-ter, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di 973.400 per l'anno 2024, al fine della copertura finanziaria della proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana che hanno cessato la CIG;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42 recante «Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.»» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di euro 917.202 per l'anno 2024 e di euro 1.222.936 annui a decorrere dall'anno 2025 al fine della copertura finanziaria delle assunzioni di personale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 16 recante «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine della copertura finanziaria degli oneri finanziari relativi all'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti delle scuole secondarie;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 8, comma 14, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi all'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» e, in particolare, l'art. 29, comma 4, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di euro 4.513.000 per l'anno 2024 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano «Agenda Sud»;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 118 recante «Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024» che ha disposto la riduzione Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 16-undecies, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di euro 2.250.000 per l'anno 2025 al fine della corrispondente copertura finanziaria per minori entrate derivante dal rinvio all'anno 2026 dell'applicazione del comma 830 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali» e, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettera g) il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'importo di euro 15.562.400 per l'anno 2025 al fine della parziale copertura finanziaria del medesimo provvedimento;

Tenuto conto, pertanto, che il Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 presenta uno stanziamento corrente per l'anno 2026 pari a euro 59.778.543;



Rilevato che, in relazione alle finalità indicate nell'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, è presente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo di spesa 1323 «Contributo straordinario alla provincia e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2025, con il quale è stata destinata al Ministero dell'interno una quota pari a euro 35.464.077,00 per l'anno 2025, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla città metropolitana di Napoli, al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili;

Vista la nota n. 74/2026 del 12 febbraio 2026, con la quale il Commissario coordinatore delle cooperative affidatarie di lavoratori socialmente utili operanti nell'area napoletana, poste in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452 del 1987 comunica, per l'anno 2026, le risorse economiche necessarie allo svolgimento dei lavori socialmente utili per la programmazione finanziaria delle cooperative in gestione commissariale legge n. 452/1987 dell'area napoletana pari a euro 18.474.478,03 e, in particolare, per la città metropolitana di Napoli, pari a euro 7.442.494,72 mentre per il Comune di Napoli pari a euro 11.031.983,31;

Vista la nota n. 737296 del 22 maggio 2026, con la quale il Coordinamento interventi Co.I.M.E. del Comune di Palermo ha trasmesso il quadro previsionale della spesa per l'anno 2026 recante la stima del fabbisogno finanziario necessario a sostenere il programma delle attività connesse all'erogazione del contributo straordinario per i lavoratori edili del Comune, pari a euro 12.000.000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere per l'anno 2026 all'assegnazione al Ministero dell'interno, per la finalità indicata all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 - concernente interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili - di un importo complessivo pari a euro 30.474.479,00 (importo arrotondato), a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014, da destinare alla città metropolitana di Napoli per una quota di euro 7.442.494,72, al Comune di Napoli per una quota di euro 11.031.983,31 e al Comune di Palermo per una quota di euro 12.000.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero dell'interno è destinata una quota, pari a euro 30.474.479,00 (importo arrotondato), per l'anno 2026, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui al comma 1 del presente articolo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è destinata alla città metropolitana di Napoli la somma complessiva di euro 7.442.494,72, al Comune di Napoli la somma complessiva di euro 11.031.983,31 e al Comune di Palermo la somma complessiva di euro 12.000.000,00.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2040

26A03747



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 giugno 2026.

Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello sviluppo rurale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2026/148 del 21 gennaio 2026 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e

altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento 2026/163 del 21 gennaio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/165 della Commissione del 21 gennaio 2026, per quanto riguarda la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione e il controllo delle operazioni;

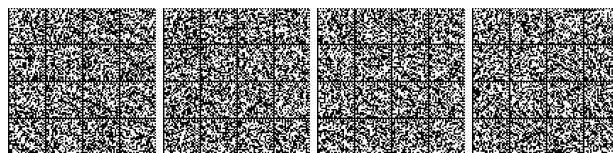
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2026/170 della Commissione del 21 gennaio 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda le informazioni relative alle deroghe a determinate norme BCAA e le informazioni comunicate nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione ai fini della procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026 che approva la sesta modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

Visto il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;



Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, avente ad oggetto «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 10 marzo 2020, n. 2588, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 febbraio 2024, n. 101344, recante «Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime

di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 giugno 2024, n. 289235, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, recante «Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali»;

Considerato che il regolamento (UE) 2025/2649 ha rivisto e semplificato alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare connesse alle norme BCAA della condizionalità della programmazione 2023-27, affinché gli Stati membri possano adattare meglio i propri piani strategici della PAC alle esigenze degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività agricole, tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle incertezze economiche;

Ritenuto opportuno adeguare il PSP e i dispositivi nazionali di attuazione dello stesso alle modifiche introdotte dal suddetto regolamento, stabilendo le regole nazionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, per dare modo ai beneficiari di fruire sin da subito delle semplificazioni introdotte dal regolamento;

Ravvisata la necessità di coordinare, con le opportune modifiche, la disciplina della condizionalità della programmazione 2023-2027 di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive integrazioni ai vigenti regolamenti comunitari, al piano strategico della PAC (PSP) e ai suoi provvedimenti di attuazione;

Considerata, altresì, la necessità che gli agricoltori siano informati in tempo utile, prima della presentazione della domanda di aiuto, delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649 e che siano tempestivamente disponibili agli agricoltori strumenti adeguati dall'anno di domanda 2026;

Ritenuto di individuare, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 3 del regolamento 2022/1173, mediante l'applicazione della norma di trasposizione nazionale, il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto unificata per gli interventi a capo o a superficie e di stabilire tale termine coerentemente con quello previsto per la domanda unica, considerato che tali domande sono tutte sottoposte al medesimo Sistema integrato di gestione e controllo;

Ritenuto di individuare, a quest'ultimo riguardo, la norma di trasposizione della disposizione di cui al punto precedente, secondo cui gli Stati membri possono prevedere una singola domanda di aiuto (domanda unificata)



che includa i vari interventi di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i diritti all'aiuto e la condizionalità, nell'art. 7 del decreto ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prot. n. 278497 del 10 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto:

a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dell'allegato III al medesimo regolamento;

b) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera *b)* e 70, paragrafo 3, lettera *b)* del regolamento (UE) 2021/2115.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano:

a) ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115;

b) ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano: *a)* ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 31, paragrafo 5, lettera *b)* e dell'art. 70, paragrafo 3, lettera *b)* del regolamento (UE) 2021/2115; *b)* ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027. I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati.

Tale pertinenza è definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.

4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano:

a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e di cui all'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-2027;

b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera *b)* del paragrafo 1 dell'art. 45

del regolamento delegato (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;

c) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo all'intervento inerente agli impegni per l'apicoltura, ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Organismi Pagatori»: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

b) «AGEA Coordinamento»: l'organismo di coordinamento degli organismi pagatori;

c) «PSP»: piano strategico della PAC;

d) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;

e) «attività agricola», comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;

2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni culturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

f) «azienda»: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera *g)*, situate all'interno del territorio nazionale;

g) «beneficiario»: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

h) «cessione»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;



i) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;

j) «sistemi agroforestali»: insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.1 del PSP, oppure alle colture permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.2 del PSP, oppure ai prati permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.3 del PSP;

k) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;

l) «obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

m) «MASAF»: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

n) «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona condizione agronomica ed ambientale (BCAA) sulla base dell'art. 13 e dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'allegato 1 al presente decreto;

o) «Criterio di gestione obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'allegato 1 del presente decreto;

p) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. A partire dal 1° gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo, rimangono classificati come seminativo e non saranno classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è scaduto e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente;

q) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articoli 31 e 70 o ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24, o ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o ancora ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, art. 28. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;

r) «terreno a riposo»: terreno seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda;

s) «zone di condizionalità»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali»;

t) «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali di cui al punto j), a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

u) «obbligo pertinente»: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'art. 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'art. 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'art. 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;

v) «domande di sostegno»: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;

w) «domanda di pagamento»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale;

x) «superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno dichiarata nella domanda geospaziale»: superficie dichiarata in domanda geospaziale ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, compresa la superficie ammissibile non richiesta a premio, per i pagamenti diretti, a cui si sommano le superfici dichiarate per gli interventi SRA, SRB e SRC qualora diverse da quelle degli aiuti diretti.

Art. 3.

Inadempienze

1. Ai beneficiari di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che non rispettano gli obblighi di condizionalità e/o i requisiti minimi pertinenti sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 novembre 2023, n. 42.

2. Ai sensi dell'art. 86 del regolamento (UE) 2021/2116, è trattenuto del 25% degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 85 del regolamento (UE) 2021/2116.



Art. 4.

Regole di condizionalità

1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all'allegato 1 del presente decreto, con riferimento alle zone specifiche «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali».

2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio delle regole di cui al precedente comma 1, sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e dell'art. 84, paragrafo 2, lettera c del medesimo regolamento.

3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuiti al cessionario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q);

b) superfici non utilizzate a fini produttivi (terreni a riposo), come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera r, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) colture permanenti, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i);

d) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p);

e) qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria dei pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 1.

5. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2024/1468 che modifica l'art. 13 del regolamento (UE) 2021/2115, possono essere adottate, a livello nazionale, regionale o di Provincia autonoma, con appositi provvedimenti, esenzioni specifiche agli obblighi previsti dalle norme BCAA 5, 6, 7 e 9, se e nei limiti in cui siano necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme e non ostacolino in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme ai relativi obiettivi principali. Le esenzioni specifiche sono limitate in termini di zone di copertura e sono definite sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Le proposte di esenzioni specifiche sono presentate al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, in accordo con AGEA relativamente alle modalità e agli strumenti di controllo, le sottopone a preventiva approvazione della Commissione europea. Dopo l'approvazione, le esenzioni hanno validità per l'intera programmazione 2023-2027.

6. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1468 e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2025/2649, in caso di condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che impediscano ai beneficiari di confor-

marsi alle norme BCAA in un determinato anno, possono essere previste deroghe temporanee all'attuazione degli obblighi di specifiche norme di condizionalità. Le deroghe temporanee sono limitate, nel tempo e nel loro campo di applicazione, ai beneficiari e/o alle zone colpite dalle condizioni meteorologiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi e sono adottate mediante provvedimenti della preposta Autorità nazionale o dell'Autorità regionale o provinciale competente, in quest'ultimo caso previa presentazione all'Autorità nazionale. I provvedimenti sono trasmessi ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Art. 5.

Ulteriori adempimenti a carico delle regioni e province autonome

1. Le regioni e le province autonome specificano con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli obblighi applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 4 e degli allegati 1 e 2 del presente decreto. Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni degli allegati al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le regioni e le province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli obblighi applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 4 e degli allegati 1 e 2.

2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità, di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto e di garantire la controllabilità degli elementi d'obbligo stabiliti, le regioni e le province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MASAF che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e le province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e con le amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.

3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, emanati in applicazione del comma 1, si applicano gli obblighi indicati negli allegati 1 e 2.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli obblighi. Agea invia la bozza di circolare al MASAF e alle regioni e alle province autonome, acquisendone il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

Art. 6.

Ulteriori disposizioni di coordinamento

1. In conformità all'art. 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iii) e punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del decreto del Ministro



dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 10 marzo 2020, n. 2588, continuano ad applicarsi ai beneficiari:

a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento solo ai pagamenti effettuati a seguito di impegni della programmazione 2014-2022, che siano finanziati sia con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, sia con i fondi della programmazione 2023-2027.

2. Per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono quindi i controlli sulle regole di condizionalità definite dal decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588.

3. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, nei confronti dei beneficiari che hanno assunto impegni a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116.

4. Dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 21) e punto 22) del regolamento (UE) 2025/2649 che introduce specifiche esenzioni dai controlli e sanzioni della condizionalità, si dispone che:

a) i beneficiari la cui superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'art. 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 e alla lettera x) dell'art. 2 del presente decreto, non supera i 10 ettari sono esentati dai controlli e dalle relative sanzioni di cui alla condizionalità sancita all'art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7.

5. Il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), adottato dal Ministero della salute con decreto del 7 marzo 2023, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, regola le modalità operative per la gestione del sistema stesso.

Art. 7.

Termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.

1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di seguito indicati:

interventi elencati nel Titolo III, Capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116,

interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022,

è quello stabilito per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune, a superficie e a capo nel rispettivo anno di domanda.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dall'anno di domanda 2026, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», cessa di produrre effetti.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 17 giugno 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 969



Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**ZONA 1****Clima e ambiente****I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti
climatici (mitigazione e adattamento)**

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.

Diminuzione massima del 10% rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago* spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 10 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.



Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 7 %.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento per l'anno 2018, si considerano le seguenti superfici:

1. "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
2. "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all'interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell'articolo 3 del DM del 20 marzo 2015, n. 1922.

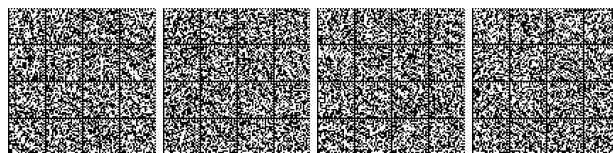
Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idrogeomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell'Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti "Condizioni comuni":

- a. La richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria;
- b. È richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. L'autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - i. il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. Coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario" con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. La richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall'Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell'agricoltore che, nel caso in



cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-7% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-10%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;

f. L'iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

In caso di violazione rilevata:

1. L'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-7% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-10%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione, ma non necessariamente la stessa;
4. Nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. L'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata, nonché con la valutazione di incidenza con esito positivo rilasciata da competente autorità, e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

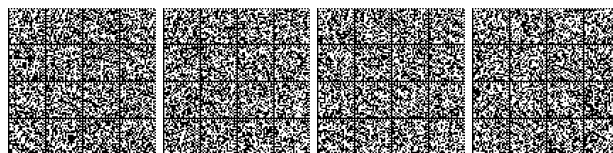
Superamento della soglia di allerta (7%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 7% e il 10%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 7%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 7%).



Nel caso a) si torna nella situazione normale e le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (10%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 10%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

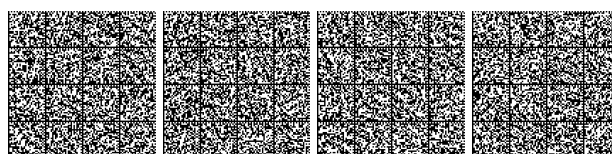
Intervento delle Regioni e Province autonome

Ai fini della presente Norma, inoltre, le Regioni e le Province possono individuare:

- altre aree umide e torbiere, da cartografare, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii., sulle quali applicare gli obblighi in oggetto;
- le aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigono le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna come sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applica l'obbligo come previsto nel presente decreto.



BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli obblighi previsti dalla norma alle condizioni locali.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. Nel caso di interventi connessi **a ragioni** di carattere fitosanitario, **prescritte dall'autorità competente**, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata **a ragioni** fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).



II TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1):

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

- A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
- B. Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:
 - Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome con propri provvedimenti specificano le normative applicative in ordine ai presenti obblighi.



Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il criterio prevede il rispetto degli obblighi sopra descritti.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5**Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

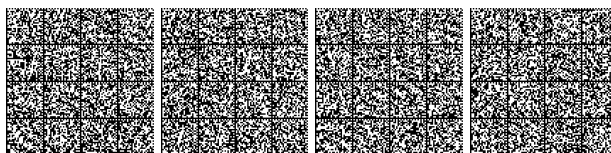
Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si evidenziano le seguenti tipologie di obbligo a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base dei Programmi d'Azione in vigore, gli obblighi applicabili a livello di azienda agricola.



Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica di conformità, al presente criterio, devono essere rispettate le pertinenti disposizioni di cui al Decreto 25 febbraio 2016, a cui si rimanda, e riportate sopra in sintesi.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome si applicano a livello di azienda agricola gli obblighi sopra indicati.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

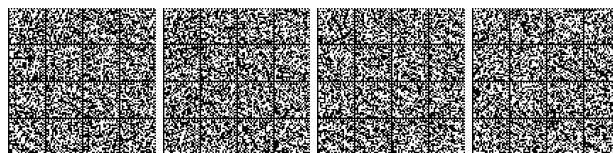
L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti obblighi:

- a) Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.

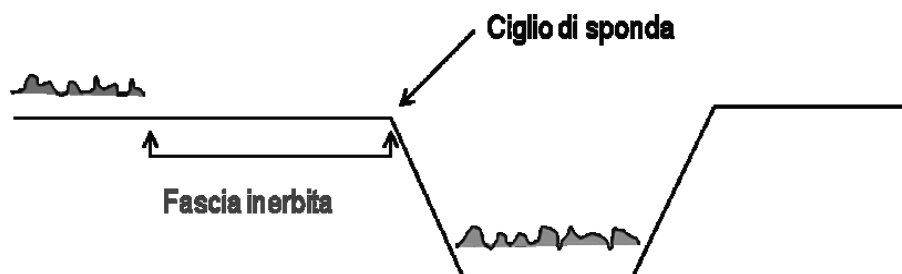


Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente obbligo.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) n. 131/2008 e n.260/2010.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con



eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue:

- Obbligo a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”

L’obbligo a) si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l’irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l’osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell’etichetta dei prodotti.

- Obbligo b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”

L’ampiezza della fascia inerbita, di cui al punto b) della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.

L’obbligo si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l’elenco dei corpi idrici ai quali si applica l’obbligo b).

L’informazione relativa all’ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l’effettiva controllabilità del requisito.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il criterio prevede il rispetto degli obblighi sopra descritti.

Deroghe



La deroga agli obblighi a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'obbligo b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

Le Superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'obbligo di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'obbligo di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente obbligo:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.



Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente obbligo:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Intervento delle Regioni e Province autonome

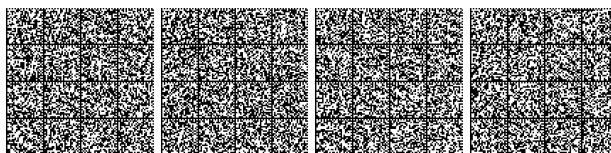
Le Regioni e Province autonome, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo e in base alle condizioni locali, possono specificare con propri provvedimenti quanto segue:

- in relazione all'obbligo a):
 - gli aspetti applicativi in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
 - eventuali obblighi alternativi (fasce inerbite), nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe;
 - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, altimetriche, al fine di informare l'agricoltore sull'eventuale rischio di erosione e/o di orientare l'estrazione del campione per i controlli in loco (analisi di rischio);
- in relazione all'obbligo b):
 - a) l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'obbligo b), all'interno comunque dell'intervallo temporale 15 settembre - 15 febbraio successivo. Le Regioni/Province autonome possono stabilire un intervallo di tempo di durata inferiore, comunque all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato. Con riferimento a tale intervallo, il beneficiario sceglie la collocazione temporale del periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede:

- in relazione all'obbligo a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la realizzazione di solchi acquai temporanei e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio);
- in relazione all'obbligo b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.



Deroghe

In relazione all'obbligo a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite, che sono individuate dalle Regioni/Province autonome, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione all'obbligo b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, *quale determinata dagli Stati Membri.*

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli obblighi relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento culturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;



2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni locali:

- l'individuazione del periodo in cui deve essere garantita la copertura del suolo per 60 giorni consecutivi, all'interno comunque dell'intervallo temporale 15 settembre - 15 maggio successivo, in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e/o dell'andamento storico della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli. Le Regioni/Province autonome possono stabilire un intervallo di tempo di durata inferiore, comunque all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato. Con riferimento a tale intervallo, il beneficiario sceglie la collocazione temporale del periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

Deve essere assicurata la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi, o, in alternativa, devono essere lasciati in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio, per tutti i terreni oggetto della Norma.

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
 - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
 - a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
 - b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 - c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
 - d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto



- stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116, sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018, incluse le unità di produzione in conversione, e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:

1. effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).



Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
 - oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.
2. prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
 - b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per "diversificazione colturale" si intende:

1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3. terreni lasciati a riposo;
4. erba o altre foraggere.



La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum* spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

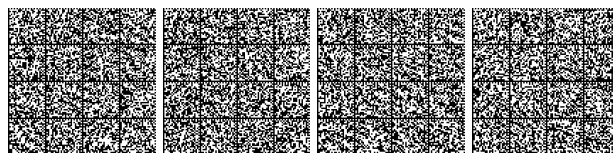
Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, definiscono sulla base delle norme di recepimento, gli obblighi applicabili alla superficie dell’azienda del beneficiario o di aziende ricomprese in un territorio omogeneo, o a livello dell’attività agricola del beneficiario.



Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome ed obblighi previsti

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 comma 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L, art. 4, e ss.mm.ii.);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione del 24 febbraio 2026 recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei siti di importanza comunitaria e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/428, (UE) 2025/238, (UE) 2025/239, (UE) 2025/240, (UE) 2025/242, (UE) 2025/244, (UE) 2025/251, (UE) 2025/256 e (UE) 2025/257 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L del 6 marzo 2026).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli obblighi applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario o a livello dell'attività agricola del beneficiario.



Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli obblighi sopra indicati.

BCAA 8**A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio****B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli****Ambito di applicazione**

Tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti:

- per l'obbligo A, gli elementi caratteristici del paesaggio tutelati dalla normativa regionale;
- per l'obbligo B, il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

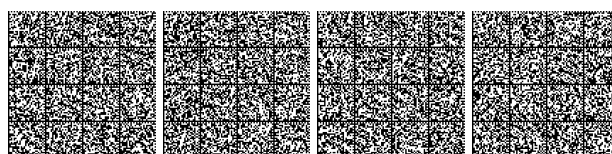
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi sopra indicati.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui al punto A, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri;



la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

È possibile derogare agli obblighi della presente norma nei seguenti casi.

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (obblighi A e B).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (obblighi A).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obblighi A).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obblighi A).



5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (obblighi A).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato, nonché con la valutazione di incidenza con esito positivo rilasciata da competente autorità, e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).



ZONA 2

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) * e articoli 18, 19 e 20 * attuato in particolare da:

5. **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.



Recepimento

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell’1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti*”;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
- **D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27** “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (GU n. 60 del 11 marzo 2021)
- **D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 218** “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127” (GU n. 2 del 3 gennaio 2024)

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - obblighi a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - obblighi a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc...

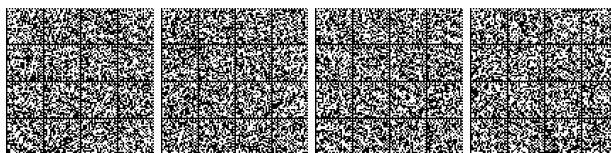


- i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Produzione di latte crudo - obblighi a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - obblighi a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - obblighi a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi dell'obbligo sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, per quanto concerne i seguenti obblighi:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;
- 2.a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO 8;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come obbligo diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli obblighi applicabili a livello di azienda agricola.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.



Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi riportati nel presente CGO.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (GU n. 60 del 11 marzo 2021).

Ambito di applicazione

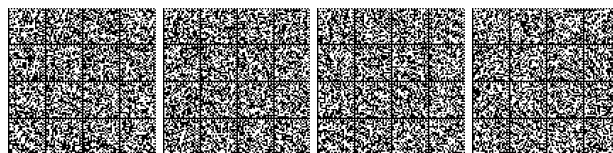
Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o



zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli obblighi applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi riportati nel presente CGO.

II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).
- D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6



del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Le aziende devono rispettare i seguenti obblighi:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta. Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un obbligo diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo obbligo, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'articolo 55 del Regolamento CE 1107/09, gli obblighi applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi sopra indicati.



CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
- articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
- articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).
- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 –Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

- c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela



da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti obblighi:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un obbligo previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale obbligo viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.



- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a. effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b. effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:
- c. se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.. Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito. Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.



Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, definiscono gli obblighi applicabili a livello dell'azienda agricola, sulla base delle norme di recepimento, degli articoli 5 (paragrafo 2), 8 (paragrafi da 1 a 5), 12, 13 (paragrafo 1 e 3), della Direttiva 2009/128/CE.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi sopra indicati.

ZONA 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

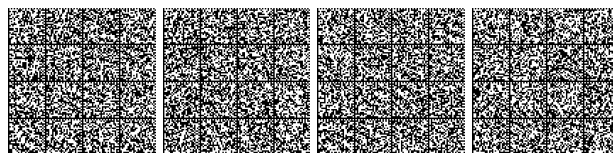
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/119/CE gli obblighi applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi sopra indicati.



CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CE gli obblighi applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

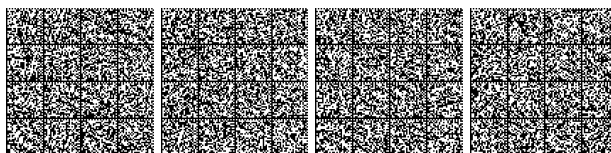
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi sopra indicati.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo” (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).



Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE gli obblighi applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi sopra indicati.



Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria;
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 6, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi di seguito indicati.

Descrizione degli obblighi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie di obbligo a carico delle aziende agricole che aderiscono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e agli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei



digestati.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).
- Decreto Masaf 3 marzo 2015 prot. n. 4847 relativo a Scadenze per il controllo funzionale delle attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

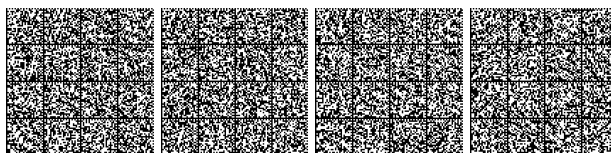
A norma dell'articolo 6, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi di seguito indicati.

Descrizione degli obblighi

- a) Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e delle norme di recepimento successive, possono essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i tre anni, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal



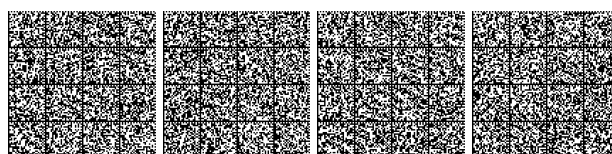
medesimo DM n. 4847/2015 agli articoli 1, 2 e 3, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nel Decreto 22 gennaio 2014, all'allegato III paragrafo 5, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi. Gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli sono riassunti nello schema che segue. Per quanto riguarda gli intervalli diversi da quelli indicati nella tabella, si rimanda a quanto stabilito nel citato DM 4847 del 3/3/2015.

Tipo di attrezzatura	Utilizzatore	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	Entro 5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	Entro 2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	—	Ogni anno

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti obblighi:

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale obbligo ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
- c) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.



BENESSERE ANIMALE

Requisiti minimi relativi al benessere animale: si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel caso siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b);
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", articolo 5 e all'allegato I;
- Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181, art. 4 commi 1, 2 e 3 e allegato IV.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 6, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli obblighi di seguito indicati.

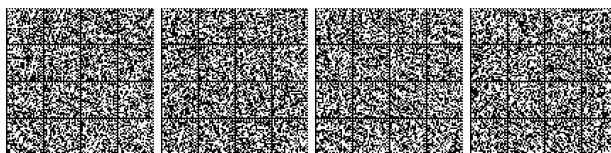
Descrizione degli obblighi

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale dispone: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali



domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Tali corsi sono organizzati dai Servizi Veterinari delle Aziende Usl o sotto la loro supervisione, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di riferimento nazionale per il benessere.

26A03699

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 6 febbraio 2026, prot. MEF-DE n. 5035/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;



Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 6 febbraio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 6 febbraio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 9 febbraio 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 6 febbraio 2026, prot. MEFDE n. 5035/2026, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 28 luglio 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 10.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 28 gennaio 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 300 unità e del 10% per ordini da 500 unità e del 15% a partire da 1.000 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	299	unità	€ 74,67;
da	300	a	499	unità	€ 70,98;
da	500	a	999	unità	€ 67,30;
da	1.000			unità	€ 63,61.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 1,49 per ogni moneta, per l'intero contingente di 10.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 14.900,00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari a euro 34,48, per ogni moneta venduta;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.



Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A03749

DECRETO 27 luglio 2026.

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

*Riduzione dell'aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante*

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 28 luglio 2026 e fino al 29 luglio 2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

Art. 2.

*Compensazione dell'incremento
dell'imposta sul valore aggiunto*

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 20,5 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2026

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 988

26A03832



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tramadolo cloridrato, «Metocal Vitamina D3».

Estratto determina AAM/PPA n. 388/2026 del 3 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale METOCAL VITAMINA D3:

due variazioni Tipo II, C.I.4) - Modifica degli stampati del medicinale, paragrafi 4.4 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo, per aggiornamento delle informazioni sul monitoraggio dei livelli di calcio e delle informazioni sull'uso del prodotto in gravidanza e allattamento.

Confezioni A.I.C. n.:

035027010 - 20 compresse masticabili in blister Pvc/Pvdc/Al 600 mg + 400ui;

035027022 - 30 compresse masticabili in blister Pvc/Pvdc/Al 600 mg + 400ui;

035027034 - 60 compresse masticabili in blister Pvc/Pvdc/Al 600 mg + 400ui.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Viatrix Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda.

Procedura europea: SE/H/xxxx/WS/921.

Codice pratica: VC2/2025/149.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03700

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allespray»

Estratto determina AAM/PPA n. 378/2026 del 3 luglio 2026

Si autorizza la seguente variazione:

variazione Tipo II - C.I.4: allineamento al CCDS in vigore con aggiornamento paragrafi 4.7 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, inserimento sezione 17, 18 e *Blue Box*. Minori modifiche formali;

per il medicinale ALLESPRAY;

confezioni:

ALLESPRAY «1 mg/ml spray nasale, soluzione» - 1 flacone da 10 ml A.I.C. n. 039848015;

codice pratica: VN2/2025/199.

Titolare A.I.C.: Cooper Consumer Health B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Verrijn Stuartweg 60 - 1112 AX Diemen (Paesi Bassi).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

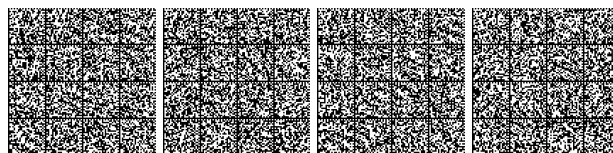
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03712



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cletrova»

Estratto determina AAM/PPA n. 379/2026 del 3 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping composto dalle seguenti variazioni:

tipo IAIN B.II.a.3. - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito:

a) Modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione;

1. Aggiunta, soppressione o sostituzione;

modifica della composizione - Eliminazione del biossido di titanio come colorante;

tipo II B.II.a.4. - Modifica del peso dello strato di copertura delle forme di dosaggio orale o del peso dell'involucro delle capsule:

b) Forme farmaceutiche gastroresistenti, a rilascio modificato o prolungato, per le quali lo strato di copertura è un fattore determinante per il meccanismo di rilascio;

modifica del peso del rivestimento della forma farmaceutica gastroresistente;

tipo IA B.II.d.2. - Modifica della procedura di prova del prodotto finito:

a) Modifiche minori ad una procedura di prova approvata; piccola modifica al metodo di omogeneizzazione.

modifica del paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, elenco degli eccipienti, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette;

per il medicinale CLETROVA:

confezioni:

A.I.C. 050734274 «1 g compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. 050734286 «1 g compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. 050734298 «1 g compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. 050734300 «1 g compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. 050734312 «1 g compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. 050734324 «1 g compresse gastroresistenti» 150 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

codice pratica: VC2/2025/282;

codice procedura europea: DE/H/0363/008/II/127/G.

Titolare A.I.C.: Dr. Falk Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Leinenweberstrasse 5, 79108 Freiburg - Germania.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della determina di cui

al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03713

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di importazione parallela «Xanax».

Estratto determina di decadenza IP n. 444 del 3 luglio 2026

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società programmi sanitari integrati S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Denominazione	Descrizione	AIC	Data G.U.	Data decadenza
XANAX	«0,25 mg compresse» 20 compresse	038482129	21/05/2021	22/05/2026
XANAX	«0,50 mg compresse» 20 compresse	038482131	21/05/2021	22/05/2026

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03714

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Altan».

Con la determina n. aRM - 112/2026 - 4442 del 10 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Altan Pharma Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DEXMEDETOMIDINA ALTAN

Confezione e A.I.C.

A.I.C. n. 046270017 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 046270029 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 046270031 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 046270043 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03715



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Hexal».

Con la determina n. aRM - 113/2026 - 1392 del 14 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DOXAZOSINA HEXAL

Confezione e A.I.C.:

A.I.C. n. 037750015 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037750027 - «2 mg compresse» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037750039 - «2 mg compresse» 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037750041 - «2 mg compresse» 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037750054 - «2 mg compresse» 500 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037750066 - «4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037750078 - «4 mg compresse» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037750080 - «4 mg compresse» 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037750092 - «4 mg compresse» 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037750104 - «4 mg compresse» 500 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037750116 - «4 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03716

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Melatonina Doc»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 466 del 22 dicembre 2025

Codice pratica: RU/2024/126.

Procedura europea n. PL/H/0836/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MELATONINA DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici Srl con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121, Milano, Italia.

Confezioni:

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051322016 (in base 10) 1JY750 (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051322028 (in base 10) 1JY75D (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051322030 (in base 10) 1JY75G (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051322042 (in base 10) 1JY75U (in base 32).

Principio attivo: Melatonina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.,

14A Ostrzykowizna Street,
05-170 Zakroczym, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051322016 (in base 10) 1JY750 (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051322028 (in base 10) 1JY75D (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051322030 (in base 10) 1JY75G (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051322042 (in base 10) 1JY75U (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

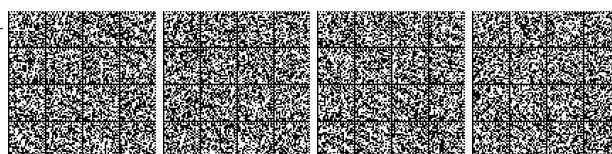
Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 15 febbraio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03717

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olmesartan medoxomil, «Olmedie».*Estratto determina AAM/PPA n. 413/2026 del 17 luglio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/441.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri n. 71 - 18038 - Sanremo, Imperia, codice fiscale 00071020085.

Medicinale: OLMEDIE.

Confezioni:

045005016 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

045005028 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

045005030 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

045005042 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

045005055 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

045005067 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

alla società Elleva Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Francesco n. 5/7 - 80034 - Marigliano - Napoli, codice fiscale 07894201214.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03726

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pimozide, «Orap».*Estratto determina AAM/PPA n. 408/2026 del 17 luglio 2026*

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/825

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eumedical N.V./S.A. con sede legale in Chemin De LA Nauwelette, 1, BE-7170 Manage, Belgio

medicinale «ORAP»

022907036 - «4 mg compresse» 20 compresse

alla società Eumedica Pharmaceuticals GMBH con sede legale in Basler Strasse 126, 79540 Lorrach, Germania.

Stampati

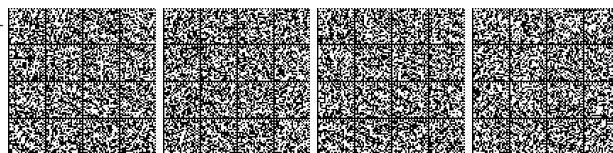
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03727



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA - MANTOVA - PAVIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono cessate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona - Mantova - Pavia.

I punzoni in dotazione alle imprese che hanno cessato l'attività sono stati deformati.

Per cessata attività:

Impresa Rositaoro di Zaino Marco sede via C. Arrigo n. 24 - Mede (PV) - Marchio 305 PV;

Impresa Giodi di Giovanna Mor Stabilini sede via Roma n. 14 - Lomello (PV) - Marchio 204 PV;

Impresa Marmo Pietro sede via Maestra n. 64 - Breme (PV) - Marchio 169 PV;

Impresa Miriade S.r.l. sede via Garibaldi n. 42 - Mede (PV) - Marchio 285 PV;

Impresa Oro-Tre di Alberti Patrizio & C. S.n.c. sede corso Cavour n. 10 - Mede (PV) - Marchio 219 PV;

Impresa Monti Natascia sede via XXV Aprile n. 41 - Mede (PV) - Marchio 298 PV;

Impresa Cazzola Daniele sede via Garibaldi n. 84 - Voghera (PV) - Marchio 86 PV;

Impresa Roncaroli gioielli di Lesca Letizia & C. S.a.s. sede via Mazzini n. 16 - Langosco (PV) - Marchio 208 PV;

Impresa Max Oro di Chiesa Massimo sede via A. Costa n. 44 - Mede (PV) - Marchio 290 PV.

Impresa Orafe di Rabossi Emilio Marco sede via Case Sparse n. 12 - Torreberetti e Castellaro (PV) - Marchio 301 PV;

Impresa Biemme di Besostri Giovanni sede piazza XXVI Aprile n. 1 - Sartirana Lom. (PV) - Marchio 247 PV;

Impresa Domus Aurea di Ferrari Angela L. e C. S.a.s. sede vicolo Felice Cavallotti n. 29 - Mede (PV) - Marchio 228 PV;

Impresa Lina Cesare sede via Grandi n. 1 - Castelluccio (MN) - Marchio 030 MN;

Impresa Oromagia di Ravagnani Marina sede via Roma n. 10, angolo via Mamelì - Sermede e Felonica (MN) - Marchio 053 MN.

Decadute per mancato rinnovo:

Impresa Ercolani Fabio sede via Solferino n. 3 - Mede (PV) - Marchio 304 PV;

Impresa Canzian gioielli di Canzian Alberto sede via Marinoni n. 38 - Cigognola (PV) - Marchio 192 PV.

26A03711

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 15 luglio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Volodymyr Vorona, Console generale d'Ucraina a Milano.

26A03723

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

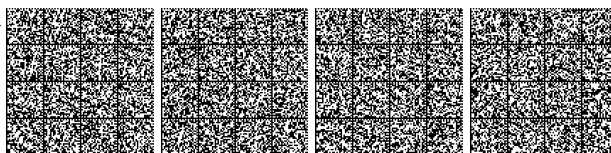
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 luglio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1415
Yen	185,31
Corona ceca	24,157
Corona danese	7,4748
Lira Sterlina	0,85538
Fiorino ungherese	353,5
Zloty polacco	4,2883
Nuovo leu romeno	5,231
Corona svedese	11,015
Franco svizzero	0,9201
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,234
Rublo russo	-
Lira turca	53,4222
Dollaro australiano	1,6462
Real brasiliano	5,913
Dollaro canadese	1,6236
Yuan cinese	7,7573
Dollaro di Hong Kong	8,9528
Rupia indonesiana	20565,38
Shekel israeliano	3,4414
Rupia indiana	108,9035
Won sudcoreano	1747,72
Peso messicano	19,9586
Ringgit malese	4,663
Dollaro neozelandese	2,0079
Peso filippino	70,227
Dollaro di Singapore	1,4765
Baht thailandese	38,04
Rand sudafricano	18,5318

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03718



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 7 luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1433
Yen	185,09
Corona ceca	24,229
Corona danese	7,4756
Lira Sterlina	0,85411
Fiorino ungherese	353,9
Zloty polacco	4,2928
Nuovo leu romeno	5,2336
Corona svedese	11,0443
Franco svizzero	0,9218
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	11,214
Rublo russo	-
Lira turca	53,5524
Dollaro australiano	1,6455
Real brasiliano	5,8781
Dollaro canadese	1,6255
Yuan cinese	7,767
Dollaro di Hong Kong	8,9661
Rupia indonesiana	20455,24
Shekel israeliano	3,4597
Rupia indiana	108,582
Won sudcoreano	1731,47
Peso messicano	19,9206
Ringgit malese	4,6532
Dollaro neozelandese	2,0088
Peso filippino	70,236
Dollaro di Singapore	1,4764
Baht thailandese	38,026
Rand sudafricano	18,5647

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03719

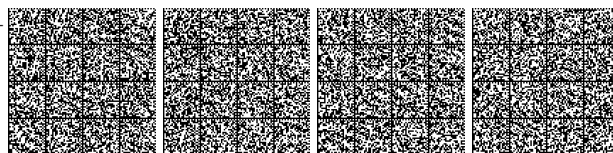
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 8 luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1404
Yen	185,3
Corona ceca	24,254
Corona danese	7,4754
Lira Sterlina	0,85435
Fiorino ungherese	358
Zloty polacco	4,3095
Nuovo leu romeno	5,2363
Corona svedese	11,0565
Franco svizzero	0,9222
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	11,136
Rublo russo	-
Lira turca	53,4362
Dollaro australiano	1,6471
Real brasiliano	5,8802
Dollaro canadese	1,6176
Yuan cinese	7,755
Dollaro di Hong Kong	8,9395
Rupia indonesiana	20628,64
Shekel israeliano	3,47
Rupia indiana	108,9765
Won sudcoreano	1720,95
Peso messicano	20,0428
Ringgit malese	4,6494
Dollaro neozelandese	2,0019
Peso filippino	70,199
Dollaro di Singapore	1,4757
Baht thailandese	38,141
Rand sudafricano	18,6831

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03720



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 9 luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1435
Yen	185,72
Corona ceca	24,254
Corona danese	7,4753
Lira Sterlina	0,85363
Fiorino ungherese	357,8
Zloty polacco	4,3085
Nuovo leu romeno	5,2364
Corona svedese	11,062
Franco svizzero	0,9227
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	11,1305
Rublo russo	-
Lira turca	53,541
Dollaro australiano	1,6478
Real brasiliano	5,8837
Dollaro canadese	1,6202
Yuan cinese	7,7712
Dollaro di Hong Kong	8,9605
Rupia indonesiana	20703,75
Shekel israeliano	3,4587
Rupia indiana	109,0765
Won sudcoreano	1729,49
Peso messicano	20,0686
Ringgit malese	4,662
Dollaro neozelandese	1,9916
Peso filippino	70,438
Dollaro di Singapore	1,4784
Baht thailandese	38,244
Rand sudafricano	18,7213

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03721

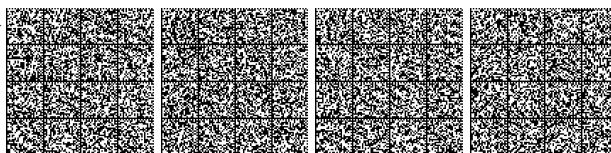
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 10 luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,143
Yen	185,02
Corona ceca	24,259
Corona danese	7,4751
Lira Sterlina	0,85155
Fiorino ungherese	356,4
Zloty polacco	4,3475
Nuovo leu romeno	5,2333
Corona svedese	11,0145
Franco svizzero	0,9223
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	11,1485
Rublo russo	-
Lira turca	53,7039
Dollaro australiano	1,6447
Real brasiliano	5,8505
Dollaro canadese	1,6177
Yuan cinese	7,7433
Dollaro di Hong Kong	8,9611
Rupia indonesiana	20661,5
Shekel israeliano	3,4368
Rupia indiana	108,9665
Won sudcoreano	1720,12
Peso messicano	20,034
Ringgit malese	4,652
Dollaro neozelandese	1,9808
Peso filippino	70,378
Dollaro di Singapore	1,4757
Baht thailandese	38,079
Rand sudafricano	18,6557

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03722



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - terzo quadrimestre 2026

Con decreti direttoriali del 20 luglio 2026 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1951:

COLONNA ROMANO Eduardo nato a Palermo il 22 settembre 1951 e residente nel Comune di Poggio a Caiano (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 settembre 2026.

AVELLA Piero nato a Pesaro il 25 settembre 1951 e residente nel Comune di Arco (distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 settembre 2026.

ANTINUCCI Rosa nata a Termoli il 18 ottobre 1951 e residente nel Comune di Termoli (distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 ottobre 2026.

PASCATTI Giovanni nato a San Vito al Tagliamento il 18 ottobre 1951 e residente nel Comune di San Vito al Tagliamento (distretto notarile di Pordenone) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 ottobre 2026.

GRASSO BIONDI Luigi nato a Venezia il 19 ottobre 1951 e residente nel Comune di Brescia (distretto notarile di Brescia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 ottobre 2026.

TAMMA Francesco Paolo nato a Bari il 26 ottobre 1951 e residente nel Comune di Rosignano Marittimo (distretto notarile di Livorno) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 ottobre 1951.

CASTELLO Luigi nato a Genova il 15 novembre 1951 e residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 novembre 2026.

GIGLIO Francesco nato a Castrovillari il 20 novembre 1951 e residente nel Comune di Cosenza (distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola, Castrovillari) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 novembre 1951.

TRANCHIDA Alberto nato a Trapani il 3 dicembre 1951 e residente nel Comune di Castellammare del Golfo (distretti notarili riuniti di Trapani e Marsala) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 dicembre 2026.

NAPOLEONE Gianluca nato a Roma il 4 dicembre 1951 e residente nel Comune di Civitavecchia (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 dicembre 2026.

NARDELLO Natale nato a Montebelluna il 10 dicembre 1951 e residente nel Comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 dicembre 2026.

BRUCATO Maria Maddalena nata a Palermo l'11 dicembre 1951 e residente nel Comune di Gangi (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 dicembre 2026.

d'ADDETTA Carla nata a Bari il 19 dicembre 1951 e residente nel Comune di Vico del Gargano (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera) è dispensata dall'Ufficio, con effetto dal giorno 19 dicembre 2026.

RISSO Luigi Francesco nato a Genova il 19 dicembre 1951 e residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari) è dispensato dall'Ufficio, con effetto dal giorno 19 dicembre 2026.

ZANICHELLI Luigi nato a Parma il 19 dicembre 1951 e residente nel Comune di Reggio Emilia (distretto notarile di Reggio Emilia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 dicembre 2026.

GIANI Maria Luisa nata a Varese il 21 dicembre 1951 e residente nel Comune di Varese (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 dicembre 2026.

26A03731

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 13 luglio 2026 - Nuovo sportello agevolativo per il sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese. Termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 13 luglio 2026 sono state fornite le necessarie specificazioni per l'attuazione di un nuovo sportello agevolativo, operante mediante una procedura valutativa a graduatoria, volto a sostenere le micro, piccole e medie imprese nell'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale, nell'ambito dell'intervento agevolativo previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2025.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate dalle ore 12,00 del 10 settembre 2026 alle ore 12,00 del 21 dicembre 2026.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 17 luglio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A03724

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

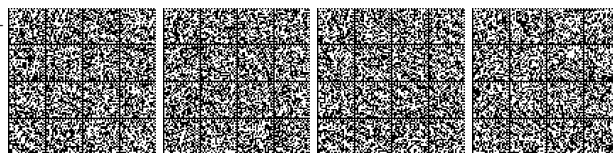
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Appalto 1/2026. Procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto integrato delle opere civili e degli impianti non di sistema della Linea 2 della metropolitana di Torino - Tratta «Rebaudengo-Politecnico». Approvazione dell'integrazione ai modelli costituenti l'offerta economica e proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte.

Si informa che con ordinanza n. 52 del 17 luglio 2026 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, nell'ambito dell'appalto n. 1/2026, ha disposto l'integrazione dei seguenti allegati al disciplinare di gara: «allegato 2.6», «allegato 2.7», «allegato 2.10» e «allegato 2.11» - Tratta «Rebaudengo - Politecnico», suddiviso in due lotti prestazionali. CUP C71F20000020005:

Lotto 1 - CIG BB9212D7A2: «Rebaudengo - Croce Rossa» - (Lotto costruttivo 1A).

Lotto 2 - CIG BB9212E875: «Croce Rossa - Porta Nuova» - (Lotto costruttivo 1B - Parte base) - «Porta Nuova - Politecnico» (Lotto costruttivo 2C - Parte opzionale).



Con il medesimo provvedimento, al fine di consentire agli operatori economici un'adeguata analisi della documentazione integrata, è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte, di cui al paragrafo 17 del disciplinare di gara, sino alle ore 10,00 dell'11 settembre 2026, nonché del termine per la presentazione dei chiarimenti, di cui al paragrafo 2.2 del medesimo disciplinare, sino alle ore 12,00 del 24 agosto 2026.

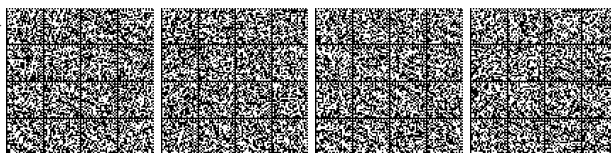
L'ordinanza è pubblicata in versione integrale, con indicazione puntuale di tutti i documenti di gara modificati, sul sito *web* di *Infra.To* al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

26A03725

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-172) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 2 7 *

€ 1,00

